Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Giovedì, 4 marzo** — **Numero 55**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-01

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1915.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1915 sono stabiliti in lire *dodici*, comprese le spese di posta, per le pubbliche Amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *quattordici*, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per gli abbonamenti scade il 30 aprile 1915.

La corrispondenza concernente l'associazione alla Raccolta dovrà essere indirizzata alla « Direzione della Casa penale (Tipografia delle Mantellate - servizio delle leggi - in Roma) ».

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate - servizio delle leggi - in Roma ».

Nel caso che si desiderasse la quietanza dell'eseguito pagamento, si dovranno, al prezzo di associazione, aggiungere centesimi cinque per la marca da bollo.

Per la vendita degli atti della raccolta in volumi e in fogli sciolti restano fermi i prezzi già stabiliti, col decreto Ministeriale del 19 marzo 1909, L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1ª e 2ª serie, e L. 2,50 per ogni volume delle annate successive; L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1ª e 2ª serie, e L. 15 per ogni annata posteriore; L. 0,20 per ogni foglio o frazione di foglio per ogni atto in foglio sciolto e puntata di 1ª e 2ª serie dall'anno 1861 al 1880, e di L. 0,10 per ogni foglio e puntata per gli atti successivi.

Per il nuovo Codice di procedura penale - edizione speciale del 1913 della Tipografia delle Mantellate - rimane fermo il prezzo stabilito col decreto Ministeriale del 5 maggio 1913 (L. 0,70 per ciascun esemplare per gli acquisti di un numero di copie superiore a cento da parte delle Amministrazioni dello Stato e L. 1,30 a copia per ogni altro acquisto).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 68 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni

commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi;

Veduti il testo della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª) e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517 (serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del 26 novembre 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e del Nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi.

Art. 1.

Alle disposizioni degli articoli 14, 15, 18 e 19 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517, serie 3ª, sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 2.

La domanda della licenza di portare armi deve essere accompagnata:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;

b) da un vaglia intestato al ricevitore del registro del luogo ove ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonchè, quando occorra, del prezzo della copertina di cui all'art. 5.

Il vaglia dovrà portare anche l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;

c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, senza cartoncino, delle dimensioni di cm. 8 per 6, nei casi in cui dovrà rilasciarsi o rinnovarsi la copertina.

L'autorità concedente, qualora accerti che lo interessato si trovi nell'impossibilità di esibire la fotografia, ne fa cenno nel posto a questa riservato nella copertina.

Il richiedente deve dimostrare di avere adempiuto agli obblighi dell'istruzione elementare in conformità delle leggi 15 luglio 1877, numero 3961 (serie 2ª) e 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 3.

Il richiedente presenta la domanda all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco, oppure la rimette all'ufficio postale, giusta le norme vigenti sul servizio delle commissioni.

Gli adempimenti di cui all'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 407, possono aver luogo innanzi al sindaco, in mancanza di funzionario di pubblica sicurezza, ovvero innanzi all'ufficiale postale.

L'autorità di pubblica sicurezza o, in mancanza, il sindaco, per le domande loro presentate direttamente, assumono le opportune informazioni, appongono il visto di identità alla fotografia o dichiarano la impossibilità di esibirla da parte dell'interessato, ed inviano gli atti all'autorità superiore.

Qualora la domanda sia invece presentata all'ufficio postale, questo appone il visto di identità sulla fotografia, ovvero rilascia la dichiarazione di cui al comma precedente, e trasmette la domanda istruita all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco, che, assunte le opportune informazioni, correda gli atti del suo parere e li restituisce in busta suggellata all'ufficio postale da cui li ha ricevuti, per l'inoltro all'autorità superiore. Sulla busta suggellata dev'essere indicato il nome della persona e l'oggetto della domanda.

Art. 4.

L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al ricevitore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza e, quando occorra, la copertina del libretto.

Art. 5.

Per le licenze di porto d'armi è istituito apposito libretto personale, che è formato:

a) da una copertina conforme all'annesso modulo *I*, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonchè la indicazione delle generalità e dei connotati;

b) da uno o più fogli della carta bollata istituita in base all'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli *A*, *B*, *C*, annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola e del bastone animato.

Art. 6.

Qualora l'autorità di pubblica sicurezza del circondario, o dai documenti del proprio ufficio, ovvero dagli estratti delle sentenze ricevuti a norma dell'art. 87 della legge di pubblica sicurezza, o in qualsiasi altro modo abbia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato ai sensi dell'art. 623 del Codice di procedura penale e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, deve richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 621 del Codice stesso.

Art. 7.

Nei casi in cui occorra dimostrare che siasi verificata la riabilitazione, chi richiede la licenza ha l'obbligo di esibire all'autorità di pubblica sicurezza la relativa declaratoria.

Art. 8.

L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza, o al sindaco, o all'ufficiale postale da cui la riceve. I nati dopo il 1885 debbono sul foglio del permesso aggiungere l'indicazione del loro stato e domicilio.

Nei casi in cui si può concedere licenza ad analfabeti, si farà

nel libretto menzione che il concessionario non sa leggere e scrivere.

Se la licenza sia consegnata a cura dell'ufficio postale, questo deve partecipare per iscritto l'avvenuta consegna al comandante dell'arma dei carabinieri Reali e all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui l'interessato risiede.

Art. 9.

Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'armi, purchè presentata non oltre tre mesi dalla scadenza, e alla domanda di concessione della licenza per porto d'arma di altro genere, presentata durante il periodo di validità della precedente concessione, o non oltre tre mesi dalla relativa scadenza, non occorre, salva richiesta dell'autorità competente, allegare il certificato del casellario giudiziale.

Art. 10.

La rinnovazione annuale delle singole licenze si effettua dall'autorità competente con la sostituzione del relativo foglio bollato nel libretto.

La copertina deve rinnovarsi ogni quinquennio dalla data del suo rilascio.

Art. 11.

L'autorità di pubblica sicurezza, ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, può richiedere il certificato di tutte le inscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 621 del Codice di procedura penale.

Art. 12.

La domanda della licenza di portare armi da parte del minorenne emancipato, oltre che dai documenti indicati all'art. 2, deve essere accompagnata dall'atto di emancipazione.

Art. 13.

Il minorenne non emancipato, che richieda la licenza di porto dell'arma lunga da fuoco, a termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 17 della legge sulla pubblica sicurezza, deve esibire, oltre i documenti indicati all'art. 2, un certificato della Società mandamentale di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla Società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove però nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno mandamentale, il minorenne deve farne constare a mezzo di un'attestazione del sindaco, il quale dichiari altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza del porto dell'arma lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, anno per anno, sino a quello in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, o l'attestazione del sindaco come al comma precedente.

Art. 14.

Il consenso di cui all'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza per il minore non emancipato, è dato con atto notarile, ovvero con dichiarazione resa innanzi all'autorità di pubblica sicurezza od al sindaco, i quali ne stendono verbale sulla prescritta carta da bollo. Tale atto deve essere ripetuto anche in caso di rinnovazione della licenza.

Art. 15.

Per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 primo e terzo comma, 9 e 11.

Art. 16.

Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:

a) da una copertina conforme all'annesso mod. *II* da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonchè quelle relative al decreto di nomina;

b) da uno o più fogli conformi all'annesso mod. *D* da rinnovarsi annualmente.

Art. 17.

L'autorità competente di pubblica sicurezza trasmette al ricevitore del registro il foglio mod. *D* e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo nonchè, quando occorra, della copertina.

Il ricevitore del registro sul detto foglio mod. *D* appone la marca da bollo e attesta dell'eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all'autorità di pubblica sicurezza ed inviando, se del caso, anche la copertina.

Art. 18.

I prefetti, i sottoprefetti, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati di pubblica sicurezza sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui agli articoli 15 e 16 della legge sulla pubblica sicurezza.

Gli agenti di pubblica sicurezza ricordati negli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690. portano senza licenza le armi di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli altri agenti di pubblica sicurezza riconosciuti tali in virtù dell'art. 43 della detta legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare senza licenza le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino le disposizioni degli articoli 17 della legge sulla pubblica sicurezza e 5 della legge 2 luglio 1908, n. 319.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale e non autorizza all'esercizio della caccia.

Art. 19.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente a un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione per ciascun individuo viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal prefetto della Provincia, sulla motivata proposta dell'Amministrazione interessata.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste nell'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza e nell'art. 5 della legge 2 luglio 1908 n. 319.

L'autorizzazione è data su tessera conforme all'annesso mod. *III* ed abilita il concessionario a portare le armi, di cui agli articoli 15 e 16 della legge sulla pubblica sicurezza, soltanto per difesa personale durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno, escluso l'esercizio della caccia.

Art. 20.

Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi deve prodursi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
SALANDRA.
Il ministro di grazia e giustizia
ORLANDO.

MODELLI.

Mod. I.

8

1

REGNO D'ITALIA

Libretto personale

per

licenze di porto d'armi

(tela marrone)

2

FOTOGRAFIA DEL TITOLARE

N. B. La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo dell'ufficio dell'autorità circondariale di P. S. La presente copertina costa . . . . e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per cinque anni.

N. . . . .

Firma del titolare . . . .

Rilasciato a . . . . il . . . . . . 19 . . .

Il . . . .

3

GENERALITA

. . . .

figlio di . . . .

e di . . . .

nato a . . . .

provincia di . . . .

il . . . .

di condizione . . . .

dimorante a . . . .

via . . . . n. . . . .

4

CONNOTATI

Statura ....

Corporatura ....

Colorito ....

Capelli ....

Barba ....

Fronte ....

Occhi ....

Naso ....

Bocca ....

Segni particolari ....

5

Avvertenze

1. La licenza di porto d'armi vale per un anno. Quando è scaduta, non si può portare l'arma, anche se si è presentata la domanda per la rinnovazione della licenza e si è pagata la relativa tassa.
2. Quando si porta l'arma è necessario tener seco la licenza, e questa non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto. L'una e l'altra devono esibirsi ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S.
3. La lunghezza della lama del bastone animato non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.
4. La licenza di portare armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni con chi è munito di licenza.
5. Chi porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente è punito con l'ammenda sino a lire cento (art. 466, n. 3, C. P).
6. Chi porta armi di qualsiasi specie in locali di meretricio, anche se fornito della relativa licenza, è punito coll'ammenda fino a lire cinquanta e cogli arresti fino a giorni 10 (art. 22 del regolamento 27 ottobre 1891 sul meretricio).

6

7. È proibito portare armi da sparo cariche sulle vetture ferroviarie, tramviarie, postali, omnibus e simili.
8. Chi possiede la licenza non deve consegnare o lasciare portare armi da fuoco cariche a minori di quattordici anni o alle persone che non sappiano o non possano maneggiarle con discernimento, e deve custodir le armi con cautela, in modo che costoro non possano facilmente impadronirsene. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cento (art. 466, nn. 1 e 2, del Codice penale).
9. Oltre la licenza di porto d'armi, occorre uno speciale permesso dell'autorità di P. S. per sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cinquanta, e nei casi più gravi con l'arresto fino a 15 giorni (art. 467 Codice penale).
10. Chi è munito della licenza di porto d'arma lunga da fuoco può esercitare la caccia soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinate dalle disposizioni vigenti in ciascuna Provincia.
11. È victato di tirare ai piccioni viaggiatori ed agli animali di allevamento di qualsiasi specie.

7

12. Il possesso della licenza non autorizza a cacciare nei fondi altrui, quando il proprietario ne abbia fatto divieto nei modi stabiliti dalla legge e vi siano segnali palesi di tale divieto. Chi contravviene a tale disposizione è punito, a querela di parte, la prima volta con la multa sino a lire cinquanta, e in caso di recidiva con la detenzione sino a quindici giorni (art. 428 Codice penale).
13. Per l'esercizio della caccia è consentito, a chi sia munito di licenza, l'uso dello speciale coltello da caccia, purchè non abbia la forma di pugnale.
14. La trasgressione alle presenti avvertenze costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 18 della legge di P. S., salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

Recto

MOD. A.

N. . . . . del libretto N. . . . . di prot.

Si autorizza il signor . . . .

. . . . figlio di . . . .

a portare il fucile anche per uso di caccia.

Dato a . . . . il . . . . 19 . . .

Bollo d'ufficio

il . . . .

Firma del titolare

. . . .

Verso

Da servire pel rilascio di licenza di . . . .

. . . . a favore del signor . . . .

. . . .

Il ricevitore del registro.

Bollo a calendario

Mod. B.

N. . . . . del libretto N. . . . . di prot.

Si atorizza il signor . . . .

. . . . figlio di . . . .

a portare la rivoltella o pistola per difesa personale.

Dato a . . . . il . . . . 19 . . .

Firma del titolare

. . . .

Bollo di ufficio

Il prefetto

Recto

Verso

Da servire pel rilascio di licenza di . . . .

. . . . a favore del signor . . . .

. . . .

Il ricevitore del registro

Bollo a calendario

Mod. C.

N. . . . . del libretto N. . . . . di prot.

Si autorizza il signor . . . .

. . . . figlio di . . . .

a portare il bastone animato per difesa personale.

Dato a . . . . il . . . . 19 . . .

Firma del titolare

. . . .

Bollo di ufficio

Il prefetto

Recto

Verso

Da servire pel rilascio di licenza di. . . . .

. . . . a favore del signor . . . .

. . . .

Il ricevitore del registro

Bollo a calendario

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
SALANDRA.
Il ministro di grazia e giustizia
ORLANDO.

12

1

REGNO D'ITALIA

Libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate

(tela turchina)

Mod. IX.

2

Fotografia del titolare

N. B. La fotografia dev'essere sempre contrassegnata col bollo dell'ufficio dell'autorità circondariale di P. S. La presente copertina costa . . . . . . e, salva la rinnovazione annuale delle singole licenze che contiene, è valida per cinque anni.

N. . . . .

Firma del titolare . . . .

Rilasciato a . . . . . . il . . . . . 19 . . . . . .

Il . . . .

3

N. d'ordine . . . . Comune di . . .

. . . .

. . . . figlio

di . . . . nato a . . . .

il . . . . dimorante a . . . .

. . . . nominato guardia particolare

giurata con decreto del prefetto di . . . .

per le proprietà di spettanza di . . . .

. . . .

Dato a . . . . addì . . . . 19 . . .

Il . . . .

4

CONTRASSEGNI PERSONALI

Età . . . .

Statura. . . . .

Corporatura . . . .

Capelli . . . .

Fronte . . . .

Ciglia. . . . .

Occhi. . . . .

Naso . . . .

Barba . . . .

Mento . . . .

Viso . . . .

Colorito. . . . .

Segni particolari . . . .

5

INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'

affidate alla custodia

ed alla vigilanza del guardiano

6

7

PRESCRIZIONI
da tenersi presenti dal titolare

AVVERTENZE

1. La licenza di porto d'armi vale per un anno. Quando è scaduta non si può portare l'arma, anche se si è presentata la domanda per la rinnovazione della licenza e si è pagata la relativa tassa.

2. Quando si porta l'arma è necessario tener seco la licenza, e questa non deve essere disgiunta dalla copertina del libretto. L'una e l'altra devono esibirsi ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

3. La lunghezza della lama del bastone animato non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.

4. La licenza di portare armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni con chi è munito di licenza.

5. Chi porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente è punito con l'ammenda sino a lire cento (articolo 466, n. 3, C. P.).

8

6. Chi porta armi di qualsiasi specie in locali di meretricio, anche se fornito della relativa licenza, è punito coll'ammenda fino a lire cinquanta e cogli arresti fino a giorni 10 (art. 22 del regolamento 27 ottobre 1891 sul meretricio).
7. È proibito portare armi da sparo cariche sulle vetture ferroviarie, tramviarie, postali, omnibus e simili.
8. Chi possiede la licenza non deve consegnare o lasciare portare armi da fuoco cariche a minori di quattordici anni o alle persone che non sappiano o non possano maneggiarle con discernimento, e deve custodir le armi con cautela, in modo che costoro non possano facilmente impadronirsene. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cento (art. 466 nn. 1 e 2, del Codice penale).
9. Oltre la licenza di porto d'armi, occorre uno speciale permesso dell'autorità di P. S. per sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita con l'ammenda sino a lire cinquanta, e nei casi più gravi con l'arresto fino a 15 giorni (art. 467 Codice penale).
10. La trasgressione alle presenti avvertenze costituisce abuso dell'arma e può dar luogo alla revoca della licenza in base all'art. 18 della legge di P. S., salve le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti.

9

10

11

Recto

Mod. D.

Marca da bollo L. 0,60

REGNO D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. . . . del libr. N. . . . di prot.

SI AUTORIZZA

La guardia particolare . . . .

. . . . figlio di . . . .

a portare per esclusiva difesa personale . . . .

. . . .

Dato a . . . . li . . . . 19 . .

Firma del titolare

. . . .

Il . . . .

Bollo d'ufficio

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. . . . . del libr.

Bolletta N. . . . del-

l'ufficio di esazione

Si richiede il sig. ricevitore del registro e bollo in . . . .

di riscuotere dalla guardia particolare . . . .

la tassa di L. . . . . . per concessione di licenza per porto d'arma da fuoco

per esclusiva difesa personale.

Dato a . . . . li . . . . 19 . . .

Il funzionario di P. S.

Verso

Ufficio del registro e bollo

di

. . . .

Ricevute lire . . . . per

tassa della presente licenza come da bolletta del . . . .

. . . . 19 . . . N. . . . . . .

Il ricevitore

Mod. III.

Recto

Il prefetto di . . . .

Sulla richiesta dell'ufficio di . . . .

. . . .

AUTORIZZA

il sig. . . . . figlio di

. . . . nato a . . . .

il . . . . residente

a . . . . nella sua qualità di . . . . . .

. . . .

a portare . . . . esclusivamente

per difesa personale.

Dato a . . . . il . . . . 19 . .

Il prefetto

Bollo d'ufficio

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.
Il ministro di grazia e giustizia
ORLANDO.

Verso

CONNOTATI

Connotati		
Statura		Firma del titolare
Corporatura		
Capelli		
Fronte		
Occhi		
Naso		
Bocca		
Barba		
Viso		
Colorito		
Segni particolari		
. . . .		

L'autorizzazione abilita il concessionario a portar l'arma soltanto durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno. È valida per un anno e deve esibirsi ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della forza pubblica. Deve restituirsi appena cessate le ragioni di servizio che ne determinarono la concessione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
SALANDRA.
Il ministro di grazia e giustizia
ORLANDO.

Il numero 126 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Visto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 857, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Teramo è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nell'annesso elenco;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487 suddetta;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, n. 487, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Vista la deliberazione e la domanda dei Comuni capoluoghi di circondario (o già capoluoghi di distretto) compresi nell'elenco annesso al presente decreto, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei Comuni della provincia di Teramo indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° marzo 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno essere eventualmente apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Teramo emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° febbraio 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di dicembre 1914, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di marzo successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Teramo formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, saranno

apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto ed esso comprenderà anche le entrate e le spese relative ai quattro dodicesimi dell'esercizio finanziario 1914-915 per i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Provincia di Teramo

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Canzano	1,935 34	73 47	2,008 81	3	3
2	Catignano	3,987 76	356 96	4,344 72	6	5
3	Cellino Attanasio	3,746 68	160 87	3,907 55	7	6
4	Corvara	1,399 34	64 45	1,463 79	4	3
5	Crognaleto	2,793 34	152 60	2,945 94	7	2
6	Giulianova	13,234 66	818 62	14,053 28	17	15
7	Isola del Gran Sasso	1,985 34	62 13	2,047 47	10	3
8	Loreto Aprutino	5,726 —	453 45	6,179 45	11	4
9	Montorio al Vomano	9,108 —	522 48	9,630 48	17	13
10	Penne	16,910 89	1,000 85	17,911 74	21	19
11	Vicoli	1,472 84	85 05	1,557 89	3	2
	Totali	62,300 19	3,750 93	66,051 12	106	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14, 15, 17, 43, 87 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 1911 suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Salerno, con la quale, in ap-

plicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, 48 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 549, e degli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, sono approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia stessa;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'articolo 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Salerno, indicati nello elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487; e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° marzo 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto a norma dell'articolo primo, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

I maestri compresi nel ruolo provinciale approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico in data 25 novembre 1913 i quali insegnano nelle scuole dei Comuni la cui amministrazione deve essere affidata al Consiglio scolastico, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1 perchè non fu ancora determinato l'ammontare del contributo annuale da versarsi allo Stato, rimangono a tutti gli effetti alla dipendenza dei Comuni stessi fino a quando a norma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 929, non siasi con altro decreto provveduto al passaggio delle scuole di questi Comuni alla Amministrazione scolastica provinciale.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Salerno emanerà con le norme previste dall' art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di febbraio 1915, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di marzo successivo.

Art. 5.

Il bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Salerno, formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, comprenderà le entrate e le spese relative ai 4/12 dell'esercizio finanziario in corso, e cioè dal 1° marzo al 30 giugno 1915.

La deputazione scolastica provinciale provvederà alla preparazione del bilancio non appena le sia data comunicazione del presente decreto, e presenterà non oltre il 12 febbraio lo schema del bilancio preventivo al Consiglio scolastico, appositamente convocato in sessione straordinaria per il 18 febbraio.

Il bilancio approvato dal Consiglio scolastico dovrà essere trasmesso alla Delegazione governativa entro 5 giorni dalla data di approvazione e non oltre il 23 febbraio 1915.

La Delegazione governativa provvederà ad approvare e rendere esertivo il bilancio non oltre il 28 febbraio e farà nei 10 giorni successivi le comunicazioni stabilite dall'art. 16 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Provincia di Salerno

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Acerno	3,636 —	212 16	3,848 16	4	3
2	Agropoli	2,874 68	169 49	3,044 17	5	4
3	Albanella	3,913 34	204 20	4,117 54	4	4
4	Alfano	875 —	49 80	924 80	1	—
5	Altavilla Silentina	3,710 —	311 28	4,021 28	8	4
6	Angri	22,426 16	1383 11	23,809 27	20	20
7	Aquara	2,791 98	162 23	2,954 21	3	2
8	Ascea	3,631 45	131 02	3,762 47	6	3
9	Atena Lucana	3,775 57	220 23	3,995 80	4	4
10	Auletta	3,700 72	200 71	3,901 43	3	3
11	Baronisi	11,949 10	726 67	12,675 77	16	16
12	Bellosguardo	16,29 98	81 69	1,711 67	2	2
13	Bracigliano	4,026 —	225 45	4,251 45	4	4
14	Buccino	9,289 22	550 92	9,840 14	9	9
15	Buonabitacolo	2,336 83	134 96	2,471 79	4	4
16	Caggiano	3,149 13	186 05	3,335 18	4	4
17	Calvanico	1,669 34	98 17	1,767 51	2	2
18	Camerota	5,316 05	307 23	5,623 28	6	6
19	Campora	1,878 14	101 48	1,979 62	3	3
20	Cannalonga	1,205 —	70 56	1,275 56	2	2
21	Capaccio	5,165 94	308 43	5,474 37	6	5
22	Casalbuono	1,645 33	93 92	1,739 25	3	3
23	Casaletto Spartano	3,009 18	178 25	3,187 43	4	1
24	Casal Velino	3,132 18	220 61	3,3[illegible]2 79	5	3
25	Casello in Pittari	1,482 45	89 64	1,533 09	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
26	Castellabate	4,429 —	259 74	4,688 74	6	4
27	Castelnuovo Cilento	1,501 —	87 36	1,588 36	3	3
28	Castelnuovo di Conza	1,848 33	108 50	1,956 83	3	3
29	Castel Ruggero	590 —	33 —	623 —	1	—
30	Castel San Giorgio	10,124 —	608 04	10,732 04	11	10
31	Castel San Lorenzo	4,547 89	287 90	4,835 79	5	5
32	Castiglione dei Genovesi	1,738 68	99 65	1,838 33	2	2
33	Cava dei Tirreni	40,284 25	2,287 98	42,572 23	40	40
34	Colle di Bulgheria	2,656 —	144 36	2,800 36	4	4
35	Centola	3,748 60	214 10	3,962 70	6	4
36	Ceraso	3,331 67	218 40	3,550 07	5	2
37	Cetara	2,758 18	163 70	2,921 88	4	4
38	Cicerale	2,227 97	122 52	2,350 49	3	3
39	Colliano	3,921 34	231 73	4,153 07	5	4
40	Conca Marini	855 —	44 80	899 80	2	1
41	Controne	1,822 67	137 74	1,960 41	2	2
42	Contursi	4,261 94	234 61	4,496 55	4	3
43	Corleto Monteforte	1,698 —	98 28	1,796 28	2	2
44	Cuccaro Vetere	1,163 —	67 20	1,230 20	2	1
45	Eboli	28,812 73	1,501 16	30,313 89	23	21
46	Felitto	1,369 —	73 92	1,442 92	2	2
47	Fisciano	10,006 34	559 99	10,566 33	13	13
48	Furore	650 —	33 —	683 —	1	—
49	Futani	1,902 09	139 88	2,041 97	3	2
50	Galdo	2,359 —	138 47	2,497 47	3	1
51	Giffoni Sei Casali	5,032 —	291 12	5,323 12	6	6
52	Giffoni Valle Piana	6,761 78	381 52	7,143 30	11	9
53	Gioi	2,830 34	167 79	2,998 13	3	3

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc. a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
54	Giungano	1,759 53	98 52	1,858 05	2	2
55	Laureana Cilento	2,235 50	125 87	2,361 37	4	3
56	Laurino	3,445 93	207 49	3,653 42	5	4
57	Laviano	1,802 10	104 16	1,906 26	2	2
58	Lieusati	1,503 50	87 35	1,590 86	2	2
59	Lustra	1,456 67	186 20	1,342 87	3	3
60	Magliano Vetere	1,661 25	97 20	1,758 45	3	3
61	Majori	9,420 92	692 85	10,113 77	10	8
62	Mercato San Severino	15,163 79	924 25	16,088 04	25	25
63	Minori	3,111 11	190 80	3,301 91	4	3
64	Moio della Civitella	1,548 34	91 11	1,639 45	2	2
65	Montano Antilia	4,118 09	220 22	4,338 31	5	5
66	Monteforte Cilento	1,272 —	85 92	1,357 92	2	2
67	Monte San Giacomo	2,476 34	146 49	2,622 83	3	3
68	Morigerati	2,121 —	124 20	2,245 20	3	1
69	Nocera Superiore	9,589 36	785 16	10,374 52	9	9
70	Olevano sul Tusciano	3,996 59	224 98	4,221 57	5	5
71	Oliveto Citra	4,376 —	262 56	4,638 56	5	5
72	Omignano	1,445 —	69 —	1,514 —	3	2
73	Orria	2,196 50	121 53	2,318 03	3	2
74	Ortodonico	2,185 —	114 —	2,299 —	5	5
75	Ottani	1,443 65	73 92	1,517 57	2	2
76	Palomonte	1,809 05	106 14	1,915 19	2	2
77	Perdifumo	2,530 70	147 04	2,677 74	4	3
78	Perito	2,361 —	138 66	2,499 66	3	3
79	Pertosa	953 33	53 —	1,006 33	2	1
80	Petina	1,711 33	99 80	1,811 13	3	3
81	Piaggine Soprane	3,470 —	205 20	3,675 20	4	4

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
82	Pisciotta	4,361 46	227 39	4,588 85	7	6
83	Polla	9,055 50	513 33	9,568 83	11	11
84	Positano	2,300 —	103 20	2,403 20	3	2
85	Postiglione	2,663 01	142 08	2,805 09	3	3
86	Prignano Cilento	1,574 —	93 24	1,667 24	2	2
87	Rovello	2,282 34	135 45	2,417 79	4	2
88	Ricigliano	1,594 69	92 69	1,687 38	2	1
89	Roccagloriosa	2,280 —	133 80	2,413 80	3	3
90	Rocca Piemonte	4,288 66	252 32	4,540 98	6	5
91	Romagnano al Monte	670 —	37 20	707 20	1	1
92	Ruotino	1,675 34	99 45	1,774 79	2	2
93	Sacco	1,539 80	89 88	1,629 68	2	1
94	Salento	1,298 —	76 68	1,374 68	2	1
95	San Cipriano Picentino. . . .	4,892 —	290 16	5,182 16	6	6
96	San Giovanni a Piro	4,562 —	293 67	4,860 67	5	5
97	San Mango Piemonte	1,530 —	90 —	1,620 —	2	2
98	San Marzano sul Sarno . . .	5,386 —	319 92	5,705 92	6	6
99	San Mauro	1,750 —	103 20	1,853 20	3	2
100	San Mauro la Bruca	1,580 25	92 16	1,672 41	2	2
101	San Pietro al Tanagro	2,329 34	129 81	2,459 15	3	3
102	San Rufo	1,700 34	98 01	1,798 35	2	2
103	Santa Marina	2,318 34	118 10	2,436 44	3	2
104	Sant'Egidio di Monte Albino .	3,135 01	185 56	3,320 57	5	5
105	Santomenna	1,343 67	66 23	1,409 90	2	1
106	San Valentino Torio	4,279 69	265 01	4,544 70	5	5
107	Sapri	3,982 52	264 67	4,247 19	5	5
108	Sassano	4,166 75	241 93	4,408 68	6	5
109	Scafati	27,456 68	1,613 42	29,070 10	23	21

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc. a norma del paragrafo 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del paragrafo 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
110	Scala	2,316 34	138 09	2,454 43	3	3
111	Serramezzana	740 —	41 40	781 40	2	1
112	Serre	5,819 01	361 29	6,180 30	7	6
113	Sessa Cilento	3,870 —	230 95	4,100 95	7	6
114	Siano	3,380 90	197 76	3,578 66	4	4
115	Sicignano	5,134 50	291 48	5,425 98	6	6
116	Stio	2,302 —	136 —	2,438 32	3	3
117	Teggiano	7,570 86	444 68	8,015 54	10	7
118	Torchiara	2,253 34	134 12	2,387 46	3	2
119	Torraca	2,560 53	94 84	2,655 37	2	2
120	Torre Orsaia	2,186 34	111 09	2,297 43	2	2
121	Tortorella	1,569 21	92 65	1,661 86	2	2
122	Trentinara	1,806 34	106 65	1,912 99	2	2
123	Valle dell'Angelo	1,391 01	70 46	1,461 47	2	1
124	Valva	1,684 02	164 05	1,848 07	2	2
125	Vibonati	3,705 62	198 57	3,904 19	5	5
126	Vietri sul Mare	10,264 08	583 67	10,847 75	15	15
	Totali . . .	517,162 64	30,430 98	547,593 62	636	562

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 177 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 8 e 11 del regolamento approvato con R. decreto del 28 novembre 1909, n. 810, per la inserzione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti Reali nella raccolta ufficiale.

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli annessi elenchi, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, dei decreti Reali relativi all'Amministrazione coloniale da non inserirsi e di quelli da pubblicarsi per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Elenco dei decreti Reali riferentisi all'Amministrazione delle colonie, di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

1. Decreti relativi ad istituzioni o soppressioni o modificazioni di circoscrizioni amministrative nelle colonie.
2. Decreti relativi a cambiamento o modificazione di nomi per le circoscrizioni amministrative nelle colonie.
3. Decreti per la dichiarazione delle zone di governo civile o di governo militare in Libia.
4. Decreti relativi al modo di composizione del Consiglio coloniale, del Comitato superiore amministrativo e del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia.
5. Decreti concernenti la istituzione o soppressione nelle colonie di tribunali regionali, di uffici giudiziari, di scuole medie, o parificate a quelle medie.
6. Decreti relativi alla erezione in ente morale di istituzioni pubbliche di beneficenza o di altri Istituti aventi in genere finalità che interessino l'Amministrazione delle colonie, e alla contemporanea approvazione dei loro statuti.
7. Decreti di approvazione di piani regolatori edilizi, e di ampliamento con obbligo di contributi.
8. Decreti per la determinazione o modificazione delle zone di servitù militare.
9. Decreti relativi alla vigilanza doganale nelle colonie e alla delimitazione delle zone in cui deve essere esercitata.
10. Decreti per la radiazione di opere dal novero delle fortificazioni militari e per la estinzione delle relative servitù militari.
11. Decreti relativi a prestiti contratti dalle Amministrazioni coloniali.
12. Decreti riguardanti l'approvazione di regolamenti per l'applicazione di tasse locali nelle colonie.
13. Decreti per variazioni nelle circoscrizioni marittime coloniali.
14. Decreti per le norme che regolano il servizio dei fari e del segnalamento marittimo nelle colonie.

Roma, 21 gennaio 1915.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
MARTINI.

Elenco dei decreti Reali riferentisi all'Amministrazione delle colonie che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

1. Decreti concernenti le nomine, le promozioni, i trasferimenti, le destinazioni, i collocamenti a riposo, in aspettativa, a disposizione del personale dipendente.
2. Decreti per provvedimenti disciplinari e per rettifiche di cognomi relativamente al personale dipendente.
3. Decreti relativi a conferimento ed eventuali revoche di onorificenze cavalleresche negli Ordini Mauriziano, della Corona d'Italia e della Stella d'Italia
4. Decreti relativi allo stato, all'avanzamento ed alla cessazione dal servizio degli ufficiali indigeni del Regio corpo di truppe coloniali.
5. Decreti concernenti la risoluzione dei ricorsi contro provvedimenti presi dal Governo coloniale in sede di giurisdizione amministrativa.
6. Decreti di competenza del Governo del Re in ricorso da decisioni del Governo della colonia in contestazione di carattere giudiziario interessanti l'Amministrazione.
7. Decreti di autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni in favore di enti pubblici aventi finalità coloniali, o in favore del R. corpo delle truppe coloniali.
8. Decreti di alienazione di fabbricati o terreni demaniali.
9. Decreti di omologazione di provvedimenti governatoriali autorizzanti la compravendita di terreni.
10. Decreti per le concessioni od affitti temporanei o perpetui, a titolo oneroso o gratuito, per la messa in valore delle terre demaniali nelle colonie.
11. Decreti di nomina e scioglimento di Commissioni, Consigli di amministrazione, Comitati amministrativi, ecc.
12. Decreti concernenti grazie, commutazioni di pene, liberazioni condizionate per i condannati nelle colonie.
13. Decreti relativi a condoni o commutazioni di pene inflitte dai tribunali militari a militari del Regio corpo di truppe coloniali.
14. Decreti relativi all'istituzione di Casse private o consorziali, create in base all'art. 31 delle norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro in Libia.
15. Decreti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità per opere di interesse militare.
16. Decreti relativi ad assimilazioni di rango e gradi militari degli impiegati civili del R. corpo di truppe coloniali.
17. Decreti per l'ammissione di stranieri all'arruolamento volontario nel R. corpo di truppe coloniali.
18. Decreti relativi alle disposizioni da attuarsi in caso di mobilitazione totale o parziale del R. corpo di truppe coloniali.
19. Decreti di autorizzazione a presentare disegni di legge al Parlamento nazionale o a ritirare disegni di legge già presentati.
20. Decreti relativi alla costituzione dei Gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato.
21. Decreti relativi agli oneri e ai distintivi navali per i governatori delle colonie.

Roma, 21 gennaio 1915.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il numero 178 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e 18 della legge 19 luglio 1909, n. 528;

Visti gli articoli 37, 119 e 125 del regolamento speciale per l'esecuzione della detta legge, approvato con R. decreto n. 574 del 16 maggio 1912;

Visto il R. decreto dell'8 agosto 1912, n. 1217;

Vista la decisione in data 6 marzo 1914 della IV sezione del Consiglio di Stato su ricorso Nunzi Giacomo ed altri contro il Ministero delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere dello stesso Consiglio di Stato, sezione I, in data 25 luglio 1914;

Ritenuto che l'art. 8 della citata legge deferisce al regolamento il compito di disciplinare l'efficacia degli ottimi, nei casi di passaggio di quadro o di categoria, quando, in conseguenza di abbreviamenti derivanti da qualificazioni di ottimo ottenute prima dei passaggi suddetti, si avessero a verificare ingiustificate posposizioni fra impiegati dello stesso quadro;

Considerato che l'art. 37 del citato regolamento, modificato dal R. decreto 8 agosto 1912, n. 1217, pure occupandosi dell'efficacia delle qualifiche di ottimo, non dettò la norma voluta dalla legge;

Considerato che l'Amministrazione dei telefoni deve in questo momento dare efficacia alle qualificazioni di ottimo già conferite mentre è priva delle opportune norme disciplinari, alla compilazione delle quali è stata anche richiamata dal recente parere del Consiglio di Stato del 25 luglio 1914;

Considerato che la necessità di queste norme apparisce tanto più evidente per il fatto che esse devono anche regolare i casi di taluni impiegati, i quali, passando dall'Amministrazione postale telegrafica alla telefonica, ai sensi degli articoli 18 della legge e 119 del regolamento, hanno portato con sè alcune qualifiche di ottimo ottenute nella precedente Amministrazione e che finora non ebbero effetto;

Veduto il parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle poste e telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 37 del regolamento speciale per il personale dei telefoni, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, modificato col R. decreto 8 agosto 1912, n. 1217, è soppresso e sostituito dal seguente:

(Nuovo articolo 37).

Ogni qualifica di ottimo fa abbreviare di 3 mesi agli impiegati, agli operai ed agli agenti che vi hanno diritto la scadenza del periodo normale per gli aumenti di stipendio, sino al raggiungimento dei massimi stabiliti per ciascun quadro.

Tale abbreviamento si computa normalmente sul periodo in corso al momento della pubblicazione ufficiale della qualifica, anche se questa si riferisca, in tutto o in parte, al tempo di permanenza dell'impiegato, dell'operaio o dell'agente in altro stipendio, in altro quadro od in altra categoria.

Quando, essendo prossima la maturazione del periodo, l'abbreviamento di tre mesi non possa essere calcolato per intero sul periodo stesso, la rimanenza è computata per l'abbreviamento del periodo successivo.

Nel caso che l'impiegato, l'operaio o l'agente ottenga un passaggio di quadro o di categoria senza aver fruito di tutte le qualifiche di ottimo precedentemente conseguite o della rimanenza di abbreviamento di cui al comma precedente, così quest'ultima come le qualifiche non ancora utilizzate alla data del passaggio, hanno efficacia nel nuovo quadro o nella nuova categoria, ma solo in quanto non ne conseguano ingiustificate posposizioni nell'ordine di ruolo.

Quel tanto di abbreviamento che darebbe luogo a posposizioni di ruolo viene invece compensato col retrodatare in misura corrispondente l'ultimo stipendio onde l'impiegato, l'operaio o l'agente era fornito prima del passaggio di quadro o di categoria.

Quando ciò non sia possibile perchè l'impiegato, l'operaio o l'agente nel quadro o categoria precedente trovavasi allo stipendio iniziale, viene corrisposta al medesimo una somma pari all'aumento periodico di stipendio cui avrebbe avuto diritto nel quadro che ha lasciato per la durata dell'abbreviamento predetto.

Ad eccezione delle disposizioni contenute nei precedenti comma 4, 5 e 6, le qualifiche ottenute prima del passaggio all'Amministrazione telefonica e che non avevano avuto efficacia nell'Amministrazione postale-telegrafica, hanno pieno valore anche se portino posposizioni di ruolo, in conformità dell'art. 18 della legge 19 luglio 1909, n. 528 e dell'art. 119 del relativo regolamento.

Ogni mancata qualifica di buono ritarda di tre mesi il compimento del periodo normale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 182 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sulle privative dei sali e tabacchi approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Visti i RR. decreti 16 ottobre 1910, n. 755, e 11 agosto 1913, n. 1086;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al ministro delle finanze in casi eccezionali di aumentare temporaneamente, e nella misura che le esigenze del pubblico servizio richiedono, le dotazioni degli uffici di vendita senza fare obbligo ai gestori di questi di fornire un supplemento di cauzione o di malleveria oltre a quella già prestata per garanzia della normale scorta degli uffici a cui questi sono preposti.

La misura di tali aumenti e la loro durata saranno di volta in volta determinati con appositi decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Girgenti, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Girgenti;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904 n. 390 ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della predetta Congregazione di carità è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla locale Giunta municipale ai sensi di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 21 giugno 1914:

Crociani Umberto, usciere di 3ª classe nella Regia avvocatura erariale, è collocato a riposo, d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 1915.

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con R. decreto del 3 dicembre 1914:

Pratelli cav. Pio, ragioniere capo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1915.

Con R. decreto del 27 dicembre 1914:

Spotti Pietro, volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza è nominato ragioniere di 4ª classe nelle Intendenze medesime, a decorrere dal 1° gennaio 1915 con l'annuo dispendio di L. 2000.

Gizzi Giulio — Antonucci Donato — D'Amico Alberto — Dell'Orto Giuseppe — Bocci Mario — Capozzi Armando — Maugini Arturo — Iacobucci Umberto — Blais Manlio — Centra Luigi — Ingelido Pietro — Cutrona Giuseppe — Racanelli Angiolo — Mingrino Gaetano — Basile Antonino, volontari di ragioneria nelle Intendenze di finanza, sono nominati ragionieri di quarta classe nelle Intendenze medesime, a decorrere dal 1° gennaio 1915, con l'annuo stipendio di L. 2000 e con riserva di anzianità.

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1914:

La Porta cav. Eugenio, ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, a decorrere dal 1° gennaio 1915, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Garibbo Giorgio, primo ragioniere nelle Intendenze di finanza, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, a decorrere dal 1° gennaio 1915, con l'annuo stipendio di L. 4500.

Toffoletti Giuseppe, ragioniere nelle intendenze di finanza, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, a decorrere dal 1° gennaio 1915 con l'annuo stipendio di L. 3500.

Contarini Ennio — Saito Salvatore — Cuneo Cesare, ragionieri nelle Intendenze di finanza, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, a decorrere dal 1° gennaio 1915 con l'annuo stipendio di L. 3000.

Schiavo Giuseppe — Bruschi Siro — Riccio Claudio, ragionieri nelle Intendenze di finanza, sono promossi dalla 4ª alla 3ª classe, a decorrere dal 1° gennaio 1915 con l'annuo stipendio di L. 2500.

Stagi Ferruccio, volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, in congedo per servizio militare temporaneo dal 20 agosto 1914, è collocato in aspettativa per servizio militare a decorrere dal 21 dicembre 1914.

Masciandaro Biagio, alunno di ragioneria nelle Intendenze di finanza, in congedo per servizio militare temporaneo dal 20 agosto 1914, è collocato in aspettativa per servizio militare a decorrere dal 21 dicembre 1914.

Con R. decreto del 31 dicembre 1914:

Cannone Giovanni, ragioniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per servizio militare, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1° dicembre 1914 con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con R. decreto del 3 gennaio 1915:

Temussi Francesco, ragioniere di 2ª classe nelle Intendenze di

finanza, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 16 gennaio 1915, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Migliorini Gino, ragioniere di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, in congedo per servizio militare temporaneo dal 26 agosto e non oltre il 25 dicembre 1914, cessando dallo stipendio dal 26 ottobre 1914, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 26 dicembre 1914, senza stipendio.

Con R. decreto del 10 gennaio 1915:

Vespignani Attilio, ragioniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in congedo per servizio militare temporaneo dal 21 agosto e non oltre il 20 dicembre 1914 cessando dallo stipendio dal 21 ottobre 1914, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 21 dicembre 1914, senza stipendio.

Rizzi Vincenzo, ragioniere di 4ª classe nelle Intendenze di finanza in congedo per servizio militare temporaneo dal 21 agosto a non oltre il 20 dicembre 1914 cessando dallo stipendio dal 21 ottobre 1914, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 21 dicembre 1914, senza stipendio.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con R. decreto del 3 dicembre 1914:

Ferrero Giuseppe, primo segretario di 1ª classe nelle delegazioni del tesoro, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio ed avanzata età, a decorrere dal 1° gennaio 1915.

Con R. decreto del 13 dicembre 1914:

Alfieri Vittorio, segretario di 3ª classe nelle delegazioni del tesoro, collocato in aspettativa per motivi di salute con decreto Reale 11 ottobre 1914, è richiamato in servizio, a sua domanda, a decorrere dal 15 dicembre 1914.

Con R. decreto del 17 dicembre 1914:

Merlo Luigi, primo segretario di 1ª classe nelle delegazioni del tesoro, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e anzianità di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1915.

Con R. decreto del 20 dicembre 1914:

Tognacci Giuseppe, primo segretario di 1ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è nominato, a scelta, delegato del tesoro di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Chirico Gustavo, segretario di 1ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è nominato, per idoneità, primo segretario di 2ª classe nelle Delegazioni medesime, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Viacava Cesare, volontario nelle Delegazioni del tesoro, è nominato segretario di 4ª classe nelle Delegazioni medesime, con l'annuo stipendio di L. 2000, con riserva di anzianità.

Con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1914:

Galli cav. Francesco, delegato del tesoro di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 5000 oltre L. 225 per aumento sessennale, è promosso alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 6000.

Steffanoni cav. Ercole, controllore di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 4500.

Vassetti Giuseppe, segretario di 2ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è promosso alla 1ª classe con l'annuo stipendio di lire 3500.

Albani Raffaele, segretario di 3ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è promosso alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Grossi Federico, segretario di 4ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è promosso alla 3ª classe con l'annuo stipendio di lire 2500.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1914:

Felice Giovanni — Benucci Ermanno, volontari nelle Delegazioni del tesoro, in congedo per servizio militare sino al 20 dicembre 1914, per effetto di decreto Ministeriale 4 novembre 1914, a decorrere dal 21 successivo vengono collocati in aspettativa per lo stesso motivo.

Con R. decreto del 31 dicembre 1914:

Cucchiella Eugenio, segretario di 4ª classe nelle Delegazioni del tesoro, in congedo per servizio militare sino al 20 dicembre 1914, per effetto di decreto Ministeriale 4 novembre 1914, a decorrere dal 21 successivo viene collocato in aspettativa per lo stesso motivo.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 28 gennaio 1915:

Gallotti Carlo, capitano fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 31 gennaio 1915:

I seguenti militari di 3ª categoria sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di artiglieria:

Cecchi Sante — Conti Guido — Golzio Giovanni — Ferrari Antonio — Giglioli Giulio — Viriglio Giuseppe — Pinchetti Rodolfo — Galli Filippo.

Nitti Girolamo, sottotenente medico — Signorino Vito, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

I seguenti militari, laureati in medicina e chirurgia, sono nominati sottotenenti medici di milizia territoriale:

Persano Enrico — Fune Rodolfo — Rinaldi Antonio — Musso Giuseppe — De Gennaro Saverio — Canonico Carmine — Vitali Giulio.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 14 gennaio 1915:

Gambino Gioacchino, tenente d'artiglieria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 17 gennaio 1915:

Coppini cav. Giacomo, colonnello genio, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 28 gennaio 1915:

Minucci Del Rosso Arrighetti Vittorio, maggiore fanteria — Magliulo Roberto, capitano id. — Salteri Achille, id. id. — Moglia Leandro, id. id. — Guarnaschelli Natale, id. id. — Loverso Salvatore, id. id. — Poletto cav. Ernesto, id. carabinieri reali — Velardi Enrico, tenente fanteria, dispensati da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 31 gennaio 1915:

Morozzo Della Rocca cav. Costantino, tenente generale — Magliano cav. Luigi, maggiore generale, cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Patella cav. Francesco, tenente colonnello medico — Ludovisi Romeo, capitano medico, dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età, conservando il grado con la relativa uniforme.

D'Ippolito Salvatore, capitano medico, id. id. id. id. per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Staderini Carlo, capitano medico — Gavio Annibale, tenente medico, accettata la volontaria rinunzia al grado.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso **sulla** *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa **Direzione generale** nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	57431	Parlavecchio Francesco fu Vincenzo, domiciliato in Montalbano L.	108 50
»	57432	Parlavecchio Francesco-Antonio fu Vincenzo, domiciliato in Montalbano . . . . »	3 50
»	156378	Pagliaro Pietro fu Giuseppe, domiciliato in Santo Stefano di Camastra (Messina). Vincolata. . . . . »	7 —
»	541076	Derloni Ignazio di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre Derloni Francesco fu Domenico, domiciliato a Coarezza, frazione del Comune di Somma Lombarda (Milano) . . . . »	49 —
»	109944	Botto Felice fu Giuseppe, domiciliato in Omegna (Novara). Vincolata . . . . »	455 —
»	138861	Botto-Micca Felice fu Giuseppe, domiciliato in Omegna (Novara). Vincolata . . . . »	154 —
»	239508	Cottalorda Maddalena fu Brunone, moglie di Felice Botto-Micca, domiciliato a Torino. Vincolata . . . . »	94 50
»	239509	Intestata e vincolata come la precedente iscrizione . . . . . . »	56 —
»	555422	Congregazione di Carità di Canale Monterano (Roma) per la locale confraternita del SS. Sacramento . . . . »	17 50
»	511526	Pluchinotta Vincenzo fu Annibale, domiciliato in Catania. Vincolata . . . . »	94 50
»	595522	Chemi Giulia fu Vincenzo, moglie di Martelli Francesco-Paolo fu Giorgio, domiciliato a Messina. Vincolata . . . . »	280 —
»	579021 Solo certificato di proprietà	per la proprietà a: Bossù Giuseppe fu Lorenzo, domiciliato a Pinerolo (Torino) . . . . » per l'usufrutto a: Viotto Anna fu Francesco vedova di Bossù Lorenzo, domiciliato a Pinerolo	500 50
Consolidato 5 %	653176 Solo certificato di proprietà	per la proprietà alla: Parrocchia di Santa Caterina in Foro Magno in Napoli. . . . . » per l'usufrutto a: Pagano Gennaro di Raffaele	215 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 % Cat. *A*	26872 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Falchero Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato in Torino . . . . . L. per la proprietà a: Falchero Mario di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Torino	182 —
Consolidato 3.50 % Cat. *A*	26873 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto a: Falchero Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato in Torino . . . . . » per la proprietà a: Falchero Eugenio di Giuseppe minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Torino	182 —
Consolidato 3.50 %	245373	Oratorio della Pace e Bianchi, sotto il titolo del SS. Rosario e dei Santi Simone e Giuda in Messina rappresentato dagli amministratori del tempo . . . . . »	161
Consolidato 5 %	21958 / 368468	Oratorio del SS. Sagramento di Terranova, rappresentato dai superiori del tempo . . . . . »	10
Consolidato 3.50 %	172527	Parroco pro tempore della chiesa di Valdiporro, frazione di Bosco Chiesanuova (Verona). Vincolata . . . . . »	8 50
»	270218	Beneficio parrocchiale di Valdiporro frazione di Bosco Chiesa Nuova (Verona). Vincolata . . . . . »	38 50
»	382198	Beneficio parrocchiale di Val di Porro in Bosco Chiesanuova (Verona) . . . . . »	10 50
»	477182	Beneficio parrocchiale di Valdiporro, frazione del Comune di Bosco Chiesa Nuova (Verona) . . . . . »	10 50
»	501667	Beneficio parrocchialo di Val di Porro, frazione del Comune di Bosco Chiesanuova (Verona). Vincolata . . . . . »	3 50
»	27773	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Valdiporro di Bosco (Verona) . . . . . »	38 50
»	310420	Fabbriceria della chiesa di Val di Porro in Bosco Chiesanuova (Verona) . . . . . »	17 50
»	501666	Fabbriceria parrocchiale di Val di Porro, frazione di Bosco Chiesanova (Verona). Vincolata . . . . . »	7 —
»	737402	Salvo-Cafumo Gaetano fu Giuseppe, domiciliato in Cattolica (Girgenti) . . . . . »	10 —
»	208425	Ongaro Pier Luigi fu Luigi, domiciliato in Bagno di Romagna (Firenze). Vincolata . . . . . »	70 —
»	286979	Ongaro Luigi fu Luigi, domiciliato in Montagnana (Padova). Vincolata . . . . . »	147 —
»	226009	Ongaro Luigi fu Luigi, domiciliato in Occhiobello (Rovigo). Vincolata . . . . . »	59 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	466433	Ongaro Luigi fu Luigi, domiciliato a Spilimbergo (Udine). Vincolata . . . . L.	17 50
»	614261	Ongaro Luigi fu Luigi, domiciliato in Pordenone (Udine). Vincolata . . . . »	297 50

Roma, 31 ottobre 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	691050	De Leo Serafino fu Vincenzo, domiciliato a Paternopoli (Avellino) . . . . L.	35 —
»	354536	Puccini Antonio del vivente Natale, domiciliato al Piano di Coreglia in comune di Coreglia Antelminelli (Lucca). - Vincolata. . . . . »	7 —
»	656586	Cremona Angiolina fu Luigi nubile, domiciliata a Canelli (Alessandria) . . . . »	350 —
5 0[0	22883 / 66303 Assegno provv.	Beneficio di San Stefano di Cacaci, eretto nella Cattedrale di Castellammare e per esso il Beneficiato pro-tempore . . . »	2 —
3.50 %	50604	Di Nino Emidio di Ferdinando, domiciliato in Barisciano (Aquila) - Vincolata . . . . »	17 50
3 % Creditori legali napoletani	294	Molino Giuseppina fu Angelo . . . . »	7 45
3.50 %	364934	Asilo infatile « Regina Margherita » in Posillipo (Napoli) ampliato e compiuto per la pietà di Luigi Quarto di Belgioioso »	175 —
»	533077	Lofaro Giuseppa di Domenico, nubile, domiciliata a Cannitello (Reggio Calabria). . . . . »	210 —
»	622927	Lofaro Rosaria di Domenico, nubile, domiciliata a Cannitello (Reggio Calabria). . . . . »	136 50
»	512847	Diana Cesare fu Francesco, domiciliato a Spoleto (Perugia). - Vincolata . . . . »	91 —

Roma, 1° marzo 1915.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª *pubblicazione per rettifiche d'intestazione.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50	335987	1 50 —	Maltempi *Anna-Maria* di Battista, minore, e figli nascituri da Levi *Daria-Bice* di Polidoro, moglie di Maltempi Battista, sotto la curatela speciale di Levi Polidoro fu Leone, dom. in Brescia; con usufrutto a *Daria-Bice* Levi di Polidoro, moglie di Maltempi Battista	Maltempi *Maria-Anna* di Battista, minore, e figli nascituri da Levi *Bice* di Polidoro ecc. come contro, con usufrutto a *Bice* Levi di Polidoro, moglie di Maltempi Battista.
»	122600	63 —	*Bogini* Beniamino fu Pietro, domiciliato in Fiesse (Brescia)	*Boggini* Beniamino fu Pietro ecc. come contro.
» Cat. A	8153	70 —	Porretti *Alberto* fu Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del germano Porretti Tranquillo dom. a Morazzone (Como)	Porretti *Ambrogio-Alberto* fu Giuseppe ecc. come contro.
5 %	1204160	130 —	Arbarello Felicita di *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Arbarello *Giuseppe* fu Agostino e Bozzolini Enrichetta fu Giuseppe, coniugi	Arbarello Felicita di *Agostino-Giuseppe*, minore ecc., come contro con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Arbarello *Agostino-Giuseppe* fu Agostino e Bozzolini Enrichetta fu Giuseppe, coniugi.
3.50 %	330285	91 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 febbraio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 35).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 marzo 1915, in L. 111.25.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 2 marzo 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	112 16	112 86
Londra	28.56	28.72
Berlino	119 74	120.47
Vienna	90.06	90 85
New York	5 93	5.99
Buenos Aires	2.46	2.49
Svizzera	108.02	108.77
Cambio dell'oro	111 75	111 75

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 3 al 5 marzo 1915:

Franchi	112.51
Lire sterline	28.64
Marchi	120.10 1/2
Corone	90.45 1/2
Dollari	5.96
Pesos carta	2.47 1/2
Lire oro	111 25

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834 recante provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212 per l'applicazione dei titoli I e IV di essa;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso al posto di professore ordinario per l'insegnamento della dendrometria ed assestamento forestale nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze, con l'annuo stipendio di lire settemila (L. 7000) e con l'assegno annuo per la direzione dell'annesso gabinetto stabilito dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso (su carta da bollo da

L. 1,25) dovranno pervenire al Ministero di agricultura industria e commercio (Direzione generale delle foreste) non più tardi del 30 giugno 1915, contentere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) opere stampate, da inviarsi in cinque esemplari, fra le quali almeno una memoria originale concernente la dendrometria e l'assestamento forestale;

b) notizie, pure in cinque esemplari, sulla operosità scientifica, ed eventualmente didattica, del concorrente;

c) elenco in sei esemplari, dei titoli e delle pubblicazioni presentati al concorso;

d) atto di nascita debitamente legalizzato;

e) certificato penale, di data non anteriore ad un mese alla data del presente decreto.

I concorrenti che appartengono già all'insegnamento governativo, o alla Amministrazione, sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *e*).

Non saranno prese in considerazioni le pubblicazioni che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine di concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 febbraio 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

2

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, recante provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, per l'applicazione dei titoli I e IV di essa;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso al posto di professore ordinario per l'insegnamento della silvicoltura e alpicoltura e della tecnologia e utilizzazione dei boschi nel R. istituto superiore forestale nazionale di Firenze, con lo stipendio annuo di lire settemila (L. 7000) e con l'assegno per la direzione degli annessi gabinetti stabilito dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso (su carta da bollo da L. 1,25) dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale delle foreste) non più tardi del 30 giugno 1915, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) opere stampate, da inviarsi in cinque esemplari, fra le quali almeno una memoria orginale concernente la silvicoltura e l'alpicoltura ed altra concernente la tecnologia e l'utilizzazione dei boschi;

b) notizie, pure in cinque esemplari, sulla operosità scientifica ed eventualmente didattica del concorrente;

c) elenco, in sei esemplari, dei titoli e delle pubblicazioni presentati al concorso;

d) atto di nascita debitamente legalizzato;

e) certificato penale, di data non anteriore ad un mese alla data del presente decreto.

I concorrenti che appartengono già all'insegnamento governativo, o all'Amministrazione, sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *e*).

Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 febbraio 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

2

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, recante provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, per l'applicazione dei titoli I e IV di essa;

Visto il R. decreto 8 novembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 27 dello stesso mese, reg. 168, D. A. F.° 211, col quale l'insegnamento delle sistemazioni idraulico-forestali fu abbinato con quello delle costruzioni edilizie, idrauliche e meccaniche, relative ad aziende forestali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso al posto di professore straordinario per l'insegnamento delle sistemazioni idraulico-forestali e delle costruzioni edilizie, idrauliche e meccaniche relative ad aziende forestali nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze, con lo stipendio annuo di L. 4500.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso (su carta da bollo da lire 1,25) dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale delle foreste) non più tardi del 30 giugno 1915, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) opere stampate, da inviarsi in cinque esemplari, fra le quali almeno una memoria originale concernente le sistemazioni idrauliche forestali ed altra concernente le costruzioni edilizie, idrauliche e meccaniche relative alle aziende forestali;

b) notizie, pure in cinque esemplari, sulla operosità scientifica ed eventualmente didattica del concorrente;

c) elenco, in sei esemplari, dei titoli e delle pubblicazioni presentati al concorso;

d) atto di nascita debitamente legalizzato;

e) certificato penale, di data non anteriore ad un mese alla data del presente decreto.

I concorrenti che appartengono già all'insegnamento governativo, o all'Amministrazione, sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *e*).

Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 febbraio 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

2

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto n. 693 del 22 novembre 1908, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto n. 756 del 24 novembre 1908;

Visto il regolamento speciale per l'Amministrazione dei telefoni, approvato con R. decreto n. 574 del 16 maggio 1912;

Considerato che nel ruolo organico del personale telefonico sono vacanti quattro posti di ingegnere a L. 3000 e che per esigenze del servizio è necessario di ricoprirli al più presto possibile;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami per 4 posti di ingegnere a L. 3000 nell'Amministrazione dei telefoni dello Stato.

Art. 2.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono presentare alla Direzione compartimentale, nella cui circoscrizione risiedono, domanda apposita in carta bollata da L. 1,25 indirizzata alla Direzione generale dei telefoni, allegandovi i documenti appresso indicati:

1° atto di nascita, legalizzato, da cui risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

3° certificato di buona condotta, legalizzato, rilasciato dal sindaco dell'ultima residenza, se l'ultima residenza datasse da tempo inferiore ad un anno, si dovrà produrre anche il certificato di buona condotta del sindaco della residenza anteriore;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato medico, vidimato dal sindaco e legalizzato, attestante la sana e robusta costituzione del concorrente e l'assenza di imperfezioni incompatibili con l'impiego.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre il candidato alla visita di un suo ispettore sanitario;

6° Foglio di congedo militare od altro certificato attestante che il candidato abbia adempiuto agli obblighi di leva;

7° Diploma originale di laurea in ingegneria conseguita nel Regno.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il concorrente che abbia prestato servizio utile per la pensione in altre Amministrazioni dello Stato, deve comprovarlo con certificato delle competenti autorità.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scadrà con il 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, nell'epoca che sarà stabilita dalla Direzione generale dei telefoni e fatta conoscere in tempo utile ai candidati, verteranno sulle materie seguenti:

1. Scienza delle costruzioni.

Svolgimento scritto di una tesi avente a fondamento principale la scienza delle costruzioni.

2. Elettrotecnica generale e telefonia.

Svolgimento scritto di una tesi avente a fondamento principale l'elettrotecnica generale e la telefonia.

3. Leggi e regolamenti (prova scritta).

a) legislazione telefonica italiana;

b) leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato;

c) leggi e regolamenti per gl'infortuni sul lavoro;

d) leggi e regolamenti sul trasporto dell'energia elettrica a distanza.

4. Lingua inglese (facoltativa) traduzione scritta dall'italiano.

5. Lingua tedesca (facoltativa) traduzione scritta dall'italiano.

6. Esame orale di elettrotecnica generale e telefonia su tesi da estrarsi a sorte dal candidato.

È consentito l'uso dei codici e delle leggi e dei dizionari di lingue estere.

Le materie tecniche di esame saranno quelle che costituiscono il programma di studio degli ingegneri civili e industriali e in particolare la scienza delle costruzioni e l'elettrotecnica generale.

Per la telefonia si osserverà il programma indicato qui appresso:

Programma di telefonia teorico-pratica:

Riassunto storico dai primordi della telefonia fino alla pratica applicazione degli apparati telefonici elettromagnetici.

Il ricevitore telefonico.

Il trasmettitore telefonico.

La bobina d'induzione.

Alimentazione locale ed alimentazione centrale dei trasmettitori telefonici.

Commutatori di vario tipo pel servizio telefonico e loro parti.

La protezione degli impianti telefonici contro le scariche elettriche atmosferiche e contro le correnti elettriche industriali. Apparati di protezione per le varie parti di un impianto telefonico e loro pratica applicazione e disposizione sulla rete.

Prevenzioni contro gli incendi nelle centrali telefoniche. Estintori. Avvisatori automatici da incendio.

Contatori di conversazione. Calcolografi.

Posta pneumatica pei servizi telefonici. Macchine ad aria per cavi, e per aspirare la polvere.

Parafulmini. Prese di terra.

Propagazione delle correnti alternate nei lunghi conduttori filiformi.

Teoria di Pupin e sue applicazioni ai casi pratici.

Conduttori telefonici, Isolatori. Porta isolatori. Pali. Mensole. Cavalletti. Giunti dei fili. Legature. Incroci, tensioni dei fili. Catenaria. Sforzi sugli appoggi. Effetti della variazione di temperatura. Effetti della neve e del vento. Appoggi in tracciato rettilineo, appoggi d'angolo, d'arresto. Appoggi con dislivello.

Fili di ferro, di bronzo, di rame duro, fili bimetallici, ecc. e loro speciali condizioni di posa in opera su palificazioni e sostegni. Metodi e norme pratiche per la costruzione delle catenarie a grande numero di fili nudi.

Vari tipi di cavi telefonici aerei, sotterranei, subacquei.

Giunture e diramazione dei cavi Raccordo dei cavi con linee aeree. Distributori. Cavi aerei e loro posa in opera. Corde metalliche. Portacavi. Sostegni speciali, per cavi aerei Scale di vario tipo per uso telefonico e loro manovra.

Cavi sotterranei e loro posa in opera. Trincee. Tubazioni in genere di ferro, cemento, grès vetrificato, ecc. Camerette di raccordo.

Cavi subacquei e loro posa in opera.

Misure elettriche di isolamento. Capacità. Resistenza. Autoinduzione.

Elettrolisi nei conduttori elettrici sotterrati.

Separatori e traslatori telefonici. Telegrafia e telefonia simultanee. Telefonia multipla.

Concetti fondamentali di radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 5

Per essere ammessi nella sala degli esami i concorrenti dovranno provare la loro identità personale a mezzo di libretto postale di riconoscimento.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami sarà dato da una Commissione composta di un membro del Consiglio superiore dei telefoni, estraneo all'Amministrazione, presidente, di un funzionario superiore dell'Amministrazione e di un professore di Università, scelti dal ministro.

Non potrà essere compreso tra i vincitori il candidato che non riporterà almeno i 7/10 dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie del programma ed almeno i 6/10 in ciascuna di esse.

Nelle prove facoltative (lingua inglese e tedesca) non sarà attribuito alcun valore ai punti inferiori ai 7/10.

Agli effetti della graduatoria il voto ottenuto nelle materie facoltative, ridotto ad un terzo del suo valore, sarà aggiunto al numeratore della frazione rappresentante il complesso dei punti conseguiti nelle materie obbligatorie.

Art. 7.

Nella formazione della graduatoria, a parità di punti, avrà la precedenza il concorrente che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza a chi abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti ed in mancanza di titoli riguardanti il servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

Art. 8.

Nella presentazione della domanda di ammissione al concorso è implicita da parte di ciascun candidato l'accettazione di qualsiasi residenza gli fosse assegnata in caso di assunzione in servizio.

A nessun concorrente competeranno compensi o rimborsi di spese di viaggio per recarsi nella sede degli esami e ritornarne, nè per raggiungere la residenza assegnatagli in caso di assunzione.

Art. 9.

Il vincitore, che, per qualsiasi causa, non assuma servizio nel giorno notificatogli, deve informarne l'Amministrazione e perde il suo turno di nomina e la conseguente anzianità.

È in facoltà dell'Amministrazione di concedergli un termine non superiore a tre mesi; ma, trascorso questo termine senza che siasi presentato in servizio, il ritardatario può essere senz'altro dichiarato decaduto.

Coloro che si trovano sotto le armi per obbligo di leva entrano in servizio dopo soddisfatto tale obbligo e conservano il posto e la graduatoria conseguita nel concorso di ammissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 febbraio 1915.

Il ministro
RICCIO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 3 marzo 1915

Presidenza del vice-presidente CAPPELLI

La seduta comincia alle 14.

VALENZANI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni.

ROSADI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, all'on. Marchesano, premesso che la spesa annua per il riscaldamento del Policlinico di Roma è presentemente di oltre mezzo milione, annuncia che il Ministero ha nominato una Commissione di tecnici per studiare il modo di ottenere un miglior riscaldamento con una minore spesa.

Questa Commissione ha riconosciuto la convenienza di modificazioni nell'attuale sistema di riscaldamento centrale, e fra breve presenterà proposte concrete, che l'Amministrazione non mancherà di prendere in considerazione.

MARCHESANO lamenta che col sistema attuale di riscaldamento delle cliniche di Roma, si abbia una spesa enorme per l'erario dello Stato e scarsa efficacia per la salute dei ricoverati, senza che tali danni appaiano compensati da alcun vantaggio confessabile.

Afferma la necessità di sostituire al riscaldamento centrale un altro sistema più economico e più efficace.

Si riserva di ritornare sull'argomento.

ROSADI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, osserva che il Ministero non poteva che ricorrere ad una Commissione tecnica e che questa ha escluso la convenienza di mutare sistema per l'ingente somma che la modificazione avrebbe richiesto.

VISOCCHI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara all'on. Congiu, conformemente a quanto già ebbe a dichiarare all'on. Pala, che la riduzione di velocità sulla linea di navigazione Civitavecchia-Golfo Aranci dipende da un provvedimento generale adottato per tutte le linee di navigazione per risparmiare carbone.

Se poi l'interrogante vuole accennare alla linea Napoli-Cagliari, deve osservare che questa linea non è esercitata dallo Stato bensì da una Società privata, e che perciò il Ministero dei lavori pubblici non ha alcuna ingerenza in proposito.

CONGIU, non dichiarandosi soddisfatto, si riserva di trattare la importante questione in sede d'interpellanza.

ROSADI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dichiara allo stesso on. Congiu che il Ministero riconosce la convenienza di una riforma dei Convitti nazionali, e la tradurrà in atto quando il ministro del tesoro potrà fornire i mezzi necessari.

CONGIU, ritiene che la riforma possa essere attuata senza aggravio per il tesoro.

Confida che l'on. ministro saprà vincere le difficoltà che si oppongono alla soluzione di questa questione.

DA COMO, sottosegretario di Stato per il tesoro, dichiara all'onorevole Lombardi che, come altra volta il Governo ebbe a dichiarare alla Camera, nonostante ogni buon volere non è possibile, specialmente in questo momento, pensare a migliorare il trattamento dei pensionati dello Stato in relazione all'aumentato costo della vita.

LOMBARDI, non può dichiararsi soddisfatto.

Spera che almeno il Ministero farà oggetto di studio la importante questione.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Cavagnari che è stato provveduto ad aumentare il numero dei funzionari e agenti di pubblica sicurezza in Rapallo.

CAVAGNARI, è soddisfatto e ringrazia.

Insiste sulla necessità di una più equa distribuzione del personale di pubblica sicurezza in relazione alle vere esigenze del servizio.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara all'onorevole Sighieri che la dimostrazione avvenuta tre mesi or sono a Bientina per chiedere lavoro fu assolutamente intempestiva, perchè fu fatta mentre tra il sindaco ed una Cooperativa di braccianti si stava trattando per l'appalto di importanti lavori.

SIGHIERI, afferma che il Governo è stato male informato.

Riconosce la buona volontà dimostrata dal Governo per provvedere alla disoccupazione in Bientina.

Deplora la condotta di quel sindaco e di quel maresciallo dei carabinieri, che eccedettero nella repressione.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara che in materia di pubbliche dimostrazioni l'autorità politica di Firenze inspira la sua condotta a criteri liberali, ma di assoluta imparzialità.

FEDERZONI, lamenta che l'autorità politica di Firenze, mentre impedisce o reprime sistematicamente con gretti criteri ogni manifestazione patriottica, lasci da tempo quella città in piena balìa della teppa.

Cita in proposito alcuni deplorevoli episodi.

L'autorità politica deve mantenere un contegno equo e sereno; ma non deve abdicare alla sua funzione di legittima tutrice della libertà di tutti i cittadini di fronte alle violenze di volgari teppisti. (Approvazioni).

ROSADI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, all'onorevole Lombardi osserva che la legge osta a che siano assunti come straordinari, pur non avendo insegnato come supplenti in scuole governative, coloro che furono dichiarati eleggibili ed idonei, e alla pubblicazione dell'attuale legge sulle scuole medie insegnavano e continuano ancora ad insegnare in scuole pareggiate.

LOMBARDI, invoca una interpretazione della legge, che sia più equa e più rispondente alle vere esigenze della scuola, e, se necessarie, nuove disposizioni legislative che modifichino quelle esistenti.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, all'on. Zegretti dichiara che il Ministero ha ormai compiuto gli studi per una riforma della vigente legge sugli usi civici, e si propone di sottoporre al più presto possibile il relativo disegno di legge all'approvazione del Parlamento.

ZEGRETTI, prende atto degli affidamenti dati per la soluzione di così grave questione, e confida che la nuova promessa del Governo possa avere sollecito adempimento.

Svolgimento di proposte di legge.

SIPARI, svolge una proposta di legge per l'aggregazione del comune di San Biagio Saracinesco al mandamento di Atina.

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, con le consuete riserve non si oppone.

(La Camera prende in considerazione la proposta di legge).

MERLONI, svolge una proposta di legge per la costituzione in comune delle frazioni di Pari e di Casale di Pari.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno, non si oppone.

(La Camera prende in considerazione questa proposta di legge.

Autorizzazione di domande a procedere.

PRESIDENTE, legge le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bovetti per lesioni lievissime e ingiurie.

La Commissione propone di negare l'autorizzazione.

Pone a partito questa proposta.

(È approvata).

Legge le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Cagnoni per diffamazioni ed ingiurie.

La Commissione propone di negare l'autorizzazione.

Pone a partito questa proposta.

(È approvata).

Legge le conclusioni della Commissione sulla domanda a procedere contro il deputato Veroni per ingiurie e diffamazione.

La Commissione propone di negare l'autorizzazione.

MODIGLIANI osserva che si tratterebbe di controquerele sporte da cittadini querelati dall'on. Veroni. Così essendo crede giusto che si conceda l'autorizzazione.

Propone quindi la sospensiva perchè la domanda sia nuovamente trasmessa alla Commissione per ulteriore esame.

STORONI, relatore, dichiara che non si tratta di controquerele, ma di querele che riguardano fatti non connessi con quelli pei quali sporse querela l'on. Veroni.

MODIGLIANI insiste nella sospensiva e chiede sia posta a partito.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara che il Governo si astiene dal voto.

PRESIDENTE pone a partito la sospensiva.

(È approvata).

Legge le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. La Pegna per contravvenzione al testo unico delle leggi sanitarie.

La Commissione propone di negare la chiesta autorizzazione.

GIRETTI, facendo parte della Commissione e dissenziente da essa dichiara che voterà perchè la autorizzazione sia accordata essendo nella specie escluso qualsiasi sospetto di persecuzione politica, mentre diversamente si creerebbe a favore dei deputati un ingiusto privilegio.

AGNELLI dichiara che voterà egli pure per l'autorizzazione conformemente al desiderio dello stesso onorevole La Pegna.

LEONE, relatore, dichiara che la Commissione chiese inutilmente alcuni documenti necessari per formarsi un criterio esatto sui fatti attribuiti all'on. La Pegna.

Conferma che questi dichiarò alla Commissione che desiderava fosse concessa l'autorizzazione.

PRESIDENTE pone a partito la proposta degli onorevoli Giretti e Agnelli perchè la Camera conceda l'autorizzazione a procedere contro l'on. La Pegna.

(È approvata).

Pone in discussione la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Caso per reato di falso in scrittura privata e abuso di foglio in bianco.

Avverte che su questa domanda di autorizzazione non è stata presentata relazione.

CARBONI, a nome dell'on. Mendaja, che per ragioni di famiglia ha dovuto allontanarsi e non ha potuto presentare la relazione, chiede che la Camera rinvii di otto giorni la discussione.

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(È approvata).

Pone in discussione la domanda di autorizzazione contro i deputati Gambarotta e De Felice-Giuffrida per duello, e contro i deputati Gallenga, Scialoja e Barzilai, padrini.

Avverte che la Commissione non ha presentato la relazione.

BENAGLIO, dichiara che la Commissione incaricata di riferire su questa domanda non si è potuta costituire per un equivoco.

Chiede che la Camera differisca di otto giorni la discussione.

MONTI GUARNIERI, osserva che questa materia delle autorizzazioni dovrebbe essere disciplinata da più precise norme regolamentari.

BENAGLIO, osserva che nessun addebito di negligenza può farsi alla Commissione.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta dell'onorevole Benaglio.

(È approvata).

Legge le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Albanese per ingiurie e diffamazione.

La Commissione propone che sia negata l'autorizzazione.

Pone a partito questa proposta.

(È approvata).

Pone in discussione la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Parlapiano per contravvenzione all'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza.

Avverte che la Commissione non ha presentato la relazione.

GRASSI, facendo parte della Commissione, propone che non sia concessa l'autorizzazione a procedere contro l'on. Parlapiano.

PRESIDENTE, pone a partito questa proposta.

(È approvata).

Presentazione di una relazione.

VINAJ, presenta la relazione sulla proposta di legge per modificare lo stato dei segretari ed impiegati dei Comuni in aggiunta alla legge 19 giugno 1913, n. 640.

È approvato senza discussione il disegno di legge:

Divisione del comune di Santo Stefano d'Aveto.

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1915-916.

CAVALLARI, invoca dal ministro una radicale riforma in tutta la materia disciplinare.

Afferma la necessità di unificare e semplificare i regolamenti, come pure gli organi che riguardano la disciplina del personale.

Segnala poi alcune incongruenze dell'attuale ordinamento. Così non crede opportuno che il Consiglio di amministrazione funzioni anche come Consiglio di disciplina.

Osserva che è negata all'impiegato la garenzia di una rappresentanza della sua classe nel Consiglio di disciplina, e che non esistono norme procedurali che ne tutelino il diritto e la difesa.

In proposito invita il ministro a seguire l'esempio di quanto si è già fatto in altre nostre Amministrazioni dello Stato, e di quello che fu praticato presso le Amministrazioni postali di altri paesi.

Deplora vivamente il sistema delle note caratteristiche segrete, che ancora vige nell'Amministrazione postelegrafica.

Afferma che il Consiglio di disciplina non dovrebbe esprimere un semplice parere, come ora avviene, ma devrebbe pronunciare una decisione.

Lamenta che si abusi della sospensione preventiva in caso di procedimento penale, senza por mente alla natura e gravità dell'imputazione.

Vorrebbe che a concorrere ai posti superiori fossero ammessi, sia pure con qualche limitazione, anche coloro che non abbiano titoli di studi superiori.

Chiede pure che siano ammessi al concorso per primo segretario i segretari che hanno raggiunto tremila lire di stipendio.

Si augura che il ministro introduca tutte le modeste riforme da lui accennate, con spirito di modernità. (Bene).

Richiama poi l'attenzione del ministro e della Camera sul problema dell'avventiziato nell'Amministrazione telefonica.

Ricorda che per legge l'avventiziato non dovrebbe durare che due anni, mentre col regolamento si è trovato il modo di eludere questa norma.

Insiste soprattutto perchè si elimini il grave sconcio per cui molti avventizi sono destinati a rimanere perpetuamente tali.

Confida che il ministro farà oggetto di amorevole studio questa questione e la risolverà secondo equità e giustizia. (Benissimo).

CONGIU, ricorda egli pure al ministro le giuste e moderate richieste del personale postale e telegrafico.

Chè se l'ora che volge non consente al tesoro di concedere i fondi necessari, fa voti che sia intanto attentamente studiato il complesso e grave problema, e appena possibile siano presentate alla Camera concrete proposte.

Richiama la necessità di semplificare gli organi dell'Amministrazione.

Loda il ministro per quanto ha fatto in questo senso e lo esorta a perseverare nell'interesse così dell'Amministrazione come del personale e dell'erario.

Sollecita la istituzione di una Cassa mutua di cauzione per i ricevitori e la concessione ai medesimi dei ribassi ferroviari.

Invoca il miglioramento della sorte dei procaccia postali. Cita il caso di uno di costoro, padre di famiglia e miseramente retribuito, che sacrificò la vita per l'adempimento del suo dovere.

Chiede poi che siano collocati a riposo i funzionari ormai inetti al servizio o per età o per ragioni di salute, che aggravano di lavoro i colleghi e ne ritardano la promozione.

Nota che l'Amministrazione nell'appaltare i trasporti della corrispondenza si preoccupa soltanto di pagare il meno possibile e non di garentire efficacemente il servizio.

Vorrebbe quindi che nelle aste non si tenesse conto dei ribassi superiori ad un limite conforme ad equità.

Chiede la trasformazione delle collettorie postali in ricevitorie e che sia posta ogni cura nello sviluppare e promuovere lo spirito di previdenza sociale per mezzo delle Casse postali di risparmio.

Insiste perchè sempre maggiori facilitazioni siano concedute ai Comuni per l'impianto del servizio telegrafico.

Raccomanda inoltre al ministro di sollecitare ed incoraggiare la industria privata per quanto si riferisce allo sviluppo dei servizi telefonici.

Dà infine ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, mentre ha fiducia che il Governo integrerà le deficienze del servizio postelegrafico in Sardegna, lo invita ad affrettare gli studi per la comunicazione telefonica tra la Sardegna ed il continente ed a presentare la relazione ».

Segnala poi le infelici condizioni degli uffici postali di Cagliari e di Sassari ed altre deficienze lamentate nei servizi nelle due Provincie.

Ricorda a questo proposito le promesse reiteratamente fatte e non mantenute.

È lieto intanto di riconoscere che con questo bilancio si istituiscono nuovi uffici nell'isola e ne ringrazia il ministro.

Vorrebbe anche migliorato il servizio dell'importante centro di Macomer, e che vi fossero ammessi i telegrammi-lettera.

Insiste sulla necessità di stabilire comunicazioni telefoniche tra il continente e la Sardegna.

Invoca infine, e non solo nell'interesse della Sardegna, ma per le stesse esigenze della difesa nazionale, l'impianto di una stazione radiotelegrafica in Sardegna.

Non dirà, dunque, per cercare facili applausi, che lo Stato nulla abbia fatto per la Sardegna.

Si limita ad esprimere la fiducia che il Governo prenderà a cuore le giuste aspirazioni dell'Isola generosa (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

FEDERZONI esprime il convincimento che per far fronte alla continua ascesa delle spese per l'Amministrazione postelegrafica, convenga pensare ad una maggiore industrializzazione dei servizi.

Accenna alle deficienze del servizio telefonico a Roma.

Non vorrebbe soppressa la scuola superiore postale e telegrafica, ma la vorrebbe, invece, riordinata e migliorata.

Rende omaggio allo spirito di disciplina e di patriottismo del personale, degno della riconoscenza del Parlamento e del paese.

Infine dà ragione del seguente ordine del giorno presentato insieme con gli onorevoli Valvassori-Peroni, Carboni, Dello Sbarba, Ciriani, Basile, Larussa e Giaracà:

« La Camera invita il Governo a soddisfare con un provvedimento riparatore la giusta domanda degli ufficiali postelegrafici laureati, che invocano, unicamente per ragioni morali, e senza alcuna richiesta di aggravi per il bilancio, il loro passaggio dalla seconda alla prima categoria del personale ».

TOSCANO, si associa ai voti espressi da altri oratori pel sollecito miglioramento economico del personale subalterno.

Lamenta le deficienze del servizio telefonico, accennando in modo particolare alle deplorevoli condizioni in cui si trova, al riguardo, la città di Messina.

Raccomanda la completa sostituzione dei fili telegrafici di bronzo a quelli di ferro, che mettono capo a Messina.

Chiede pure che gli uffici telegafici di questa città siano posti in locali più adatti e più ampi; e che sia ripristinata la linea telegrafica diretta Messina-Malta.

Esorta il ministro a provvedere perchè in tutte le macchine telegrafiche il pedale sia sostituito con un motore elettrico.

Si augura che il ministro terrà conto di queste sue raccomandazioni. (Bene!).

CAVAGNARI, si compiace col ministro per la iniziata opera di semplificazione dei servizi e lo esorta a proseguire per la via intrapresa, provvedendo anche ad una oculata selezione del personale.

Raccomanda al ministro le misere sorti dei procaccia postali. (Benissimo!).

PARODI, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenuto che una utilizzazione più intensa dell'alto personale, coordinata ad una semplificazione del congegno burocratico, possa apportare, con una sensibile economia, un miglioramento nei servizi, invita il Governo a proporre i relativi provvedimenti ».

Nota che le economie così realizzate potranno servire da un lato

a migliorare le condizioni dei più umili impiegati dell'Amministrazione, e dall'altro a migliorare gli impianti.

Si associa, per quello che concerne il personale, alle varie raccomandazioni speciali fatte dai precedenti oratori.

Plaude al ministro per la progettata abolizione della scuola superiore postale.

Lo incoraggia a fondere le direzioni locali dei telefoni con le direzioni compartimentali in quelle città dove queste risiedono; e vorrebbe che lo stesso provvedimento fosse adottato per le direzioni delle poste e dei telegrafi.

Rivolge infine viva raccomandazione al ministro perchè solleciti l'impianto di uffici telegrafici e telefonici in quei Comuni che già hanno versato la quota di compartecipazione richiesta dalla legge. E la stessa raccomandazione fa per quei Comuni che attendono la trasformazione della collettoria postale in ricevitoria.

Conclude esprimendo fiducia nel buon volere e nell'operosità del ministro. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

Presentazione di un disegno di legge.

DANEO, ministro delle finanze, presenta il seguente disegno di legge:

Provvedimenti a favore dell'opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia.

Votazione segreta.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Richiamo in servizio di autorità degli ufficiali di complemento (383):

Favorevoli 242
Contrari 13

(La Camera approva).

Divisione del comune di Santo Stefano d'Aveto (239):

Favorevoli 229
Contrari 13

(La Camera approva).

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abisso — Abozzi — Agnelli — Agnesi — Agnini — Agugha — Albanese — Amicarelli — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Appiani — Arcà — Arrivabene — Artom — Astengo.

Badaloni — Barzilai — Basile — Baslini — Battaglieri — Battelli — Bellati — Benaglio — Berlingieri — Bertarelli — Bertolini — Bettòlo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bonardi — Bonomi Ivanoe — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Bovetti — Bruno — Buonvino.

Cabrini — Calisse — Callaini — Camera — Cannavina — Cao-Pinna — Capece-Minutolo — Capitanio — Cappelli — Caputi — Carboni — Cartia — Casciani — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Cavallari — Cavallera — Cavazza — Ceci — Celesia — Cermenati — Chidichimo — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cioffrese — Ciriani — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci Pisanelli Colonna Di Cesarò — Congiu — Corniani — Cottafavi — Credaro — Cugnolio.

Da Como — Danieli — Dari — De Amicis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Vargas — De Vito — Di Campolattaro — Di Francia — Di Giorgio — Di Mirafiori — Dore.

Faelli — Falletti — Federzoni — Fera — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile Andrea — Fornari — Fraccacreta — Fradeletto Frisoni — Frugoni.

Gallenga — Galli — Gallini — Gargiulo — Gazelli — Giaracà — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Giretti — Grabau — Grassi — Gregoraci — Grippo — Guglielmi — Guicciardini.

Joele.

La Via — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Lo Presti — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti.

Maffi — Malcangi — Manfredi — Mango — Manna — Maraini — Marangoni — Marazzi — Mariotti — Martini — Marzotto — Masciantonio — Materi — Mazzolani — Merloni — Miari — Micciche — Miglioli — Milano — Miliani — Mirabelli — Modigliani — Molina — Mondello — Montauti — Montemartini — Monti-Guarnieri — Montresor — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Musatti.

Nava Cesare.

Orlando Vittorio Emanuele.

Padulli — Pais Serra — Pala — Pansini — Paparo — Parlapiano — Parodi — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Pavia — Peano — Pennisi — Petrillo — Pezzullo — Piccirilli — Pietriboni — Pizzini — Pozzi — Pucci.

Raineri — Rampoldi — Rattone — Rellini — Riccio Vincenzo — Rindone — Rizzone — Romanin-Jacur — Romeo — Rosadi — Rossi Luigi.

Salandra — Salomone — Salvagnini — Sandrini — Sanjust — Santoliquido — Saudino — Savio — Schiavon — Scialoja — Sighieri — Simoncelli — Sioli-Legnani — Sipari — Soderini — Solidati-Tiburzi — Stoppato — Storoni — Suardi.

Talamo — Tamborino Tassara — Theodoli — Torlonia — Torre — Tortorici — Toscano — Treves — Turati.

Vaccaro — Valenzani — Valvassori-Peroni — Venino — Venzi — Vinaj — Visocchi.

Zaccagnino — Zegretti.

Sono in congedo:

Arrigoni.
Berti — Bertini.
Charrey.
Giacobone.
La Pegna.
Manzoni — Masi.
Nunziante.
Porcella.
Renda.
Teso — Tovini.

Sono ammalati:

Bettoni — Buonini Icilio.
Cameroni — Campi — Casalini Giulio — Centurione.
De Marinis — Di Stefano.
Giuliani.
La Lumia.
Morelli-Gualtierotti.
Ottavi.
Ricci Palo — Ronchetti — Rubini.
Scano.
Toscanelli.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.
De Capitani.
Rava — Roi.

Interrogazioni.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ritenga conforme allo spirito delle dichiarazioni del Governo in materia politica interna il divieto della commemorazione di Alessandrina Ravizza, che doveva tenersi in Milano domenica 28 febbraio.

« Agnelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se allo scopo di ristabilire ed assicurare la buona armonia prima esistente nella colonia italiana di Ginevra non ritenga opportuno fare cambiamenti nel personale di quel R. consolato.

« Giretti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se, per perequare i diritti degli ufficiali di riserva provvisti di pensione e quelli ufficiali di riserva non provvisti, richiamati in servizio, non creda opportuno ed equo proporre l'abolizione dell'ultima parte dell'art. 62 del vigente testo unico della legge di pensioni per gli impiegati civili e militari dello Stato, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e specialmente dell'inciso: i quali siano provvisti di pensione vitalizia, nonchè dell'ultimo alinea dell'articolo anzidetto.

« Vinaj ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulle istruzioni, ambigue nella forma, ma gravissime nella sostanza, colle quali il prefetto di Bologna si è arbitrato di tradurre in atto la restrizione del diritto di riunione, già di per sè stessa tanto grave; e più specialmente chiedo se approvi la proibizione, ordinata dal prefetto di Bologna, delle riunioni presunte pubbliche in base al numero degli inviti, « o per altre ragioni » non specificate.

« Modigliani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere se intenda, modificando l'articolo 87 della vigente legge notarile, rendere obbligatorie le associazioni notarili.

« Lombardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere, se certi divieti prefettizi non riconfermino in lui quello che fu già il suo più teorico che pratico culto della libertà, che si corregge in sè stessa; e si citano due episodi: il signor prefetto di Milano che fa rinviare la commemorazione di Alessandrina Ravizza; il signor prefetto di Verona che sconsiglia al R. commissario di Brescia di partipare alle onoranze in memoria di Carlo Montanari.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Coppa ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere, se non ritenga contraria alla chiara disposizione del R. decreto del 14 marzo 1914, n. 585 - che stabilisce che le promozioni dalla 2ª classe alla 1ª classe, delle scrivane ferroviarie si debba fare a scelta, fra le più meritevoli, tenuto conto della anzianità - la circolare emanata dalla Direzione generale delle ferrovie, in data 10 febbraio ultimo scorso, la quale impone invece, per tale passaggio, un esame di cultura per tutte le scrivane non provviste di determinati titoli di studio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cesare Nava ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sulle ragioni dell'indugio a provvedere alla nomina del presidente del tribunale di Larino che da gran tempo manca del suo capo con grandissimo danno per l'Amministrazione della giustizia, non ostante il lodevole zelo dei magistrati di quel tribunale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Magliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere, avendo constatato che la legge 4 giugno 1911, n. 487, ha completamente trascurati i direttori didattici con insegnamento e li ha esclusi dal ruolo dei vice ispettori, se non ritenga giusto presentare opportune disposizioni legislative le quali vengano ad integrare la legge citata col permettere il passaggio, senza concorso, dei direttori didattici con l'insegnamento a vice ispettori.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Pucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e della pubblica istruzione per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare al fine di rendere meno difficoltoso ed esasperante il versamento delle tasse scolastiche in Roma, dal momento che i capi d'istituti medi, in onta di analoga disposizione Ministeriale, si rifiutano di accettare le cartoline-vaglia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cannavina »

La seduta termina alle 19,10.

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

L'offensiva russa - come si rileva anche dal comunicato ufficiale da Berlino - continua a premere fortemente le linee tedesche su tutti i punti del settore orientale, sia ad Augustow, come a nord di Stropka e nella regione di Prasnycz.

Anche ieri i tedeschi hanno bombardato incessantemente, con i famosi mortai da 420, la città di Ossowiecz, ma senza successo, essendo gli obici caduti là dove non potevano arrecar danni.

Nei Carpazi, in Galizia e nella Bucovina gli austro-ungarici si tengono ormai sulla difensiva, perchè dovunque contrattaccati dai russi, i quali in questi ultimi giorni hanno rioccupato varie località precedentemente abbandonate.

Per quanto i comunicati ufficiali da Berlino e da Parigi sulle operazioni militari nel settore occidentale non siano d'accordo fra di loro, si può tuttavia ritenere che gli alleati seguitino a guadagnare terreno in molti punti, soprattutto in Champagne, dove hanno inflitto serie perdite al nemico.

Le poche notizie, di fonte russa, giunte dal settore caucasico descrivono la situazione dei turchi molto difficile.

Infatti, da qualche tempo a questa parte, le truppe ottomane operanti in quella regione non contano che insuccessi tanto nel territorio di Transciorok come in quello di Olty.

Circa il bombardamento, ormai quotidiano, dei forti interni dello stretto dei Dardanelli, pare che le flotte alleate siano riuscite a far tacere altri forti, e propriamente quelli di Boulair, operando nel golfo di Saros.

Telegrafano da Londra che un vapore mercantile inglese ha affondato un sottomarino tedesco.

Il Governo tedesco ha risposto con un'altra nota - che pubblichiamo fra i telegrammi - alla nota del Governo americano, di cui abbiamo detto ieri, riguardante la navigazione dei neutri nei mari dichiarati « zona di guerra ».

Sulle operazioni militari in terra e in mare l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori informazioni nei seguenti telegrammi:

Costantinopoli, 2. — Il quartiere generale comunica:

Oggi la flotta nemica ha bombardato senza successo durante tre ore i Dardanelli ed è stata obbligata a ritirarsi sotto il fuoco efficace delle nostre batterie. Contemporaneamente una flotta nemica composta di quattro corazzate francesi e torpediniere ha bombardato, senza nessun risultato, le nostre posizioni del golfo di Saros. I nostri aeroplani hanno bombardato con successo le navi nemiche.

Nell'Irak, nei dintorni di Ahoz, in seguito ad uno scontro fra due squadroni di cavalleria inglese, muniti di mitragliatrici e le nostre colonne di ricognizione, il nemico fu costretto a fuggire lasciando cinquanta morti ed una quantità di armi e di munizioni.

Pietrogrado, 3. — Il comunicato del grande stato maggiore così continua:

Le perdite del nemico sono estremamente forti; tutti i versanti delle montagne e i burroni sono pieni di cadaveri; molte unità austriache sono state sterminate fino all'ultimo uomo.

A nord di Stropka il nemico ha pronunziato nella notte del primo marzo sei attacchi in masse serrate, che sono stati dispersi ogni volta dal nostro fuoco di fucileria e dalla nostra mitraglia.

Dopo aver respinto il sesto attacco la nostra fanteria si è lanciata in un attacco alla baionetta ed ha rigettato definitivamente gli austriaci che si sono ritirati dalle nostre posizioni. Il numero totale dei prigionieri fatti negli ultimi giorni è di circa mille uomini.

Un nuovo attacco contro la collina 992 presso Koziouwka è stato respinto.

Le forze nemiche che avevano invaso la Galizia orientale sono state arrestate.

Sulla via che conduce da Klalioz a Stanislavoff gli austriaci hanno subito una importante disfatta, in seguito alla quale hanno iniziato il loro movimento di ritirata.

Presso Silce abbiamo fatto 17 ufficiali, 1250 soldati prigionieri e catturato inoltre quattro mitragliatrici.

Pietrogrado, 3. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Nelle giornate del 1° e del 2 marzo tra il Niemen e la Vistola i tedeschi non hanno pronunziato attacchi che nella regione di Ossowiecz. Parecchi tentativi del nemico di avvicinarsi alle fortezze sono stati respinti.

Nella regione di Grodno, negli altri settori, nell'insieme del fronte le nostre truppe hanno continuato a progredire.

Noi abbiamo preso d'assalto il castello di Kerien sulla riva sinistra del fiume Omouleff e vi abbiamo fatto prigionieri 10 ufficiali e parecchie centinaia di soldati e vi abbiamo preso due mitragliatrici.

Sulla riva sinistra della Vistola nessun cambiamento nella situazione.

Nei Carpazi tra l'Ontava e il San continuiamo con buon successo a respingere gli attacchi che l'esercito austriaco non cessa di dare.

I tedeschi hanno pronunziato similmente attacchi senza risultati nella regione di Kozvowska e di Rojanka. Su quest'ultimo punto siamo riusciti ad avvolgere ed abbiamo annientato due compagnie tedesche.

Nella Galizia orientale gli austriaci che difendevano un passaggio del fiume Lomnitza hanno subito un nuovo insuccesso abbastanza grave.

Le nostre truppe hanno passato questo fiume combattendo ed hanno occupato il villaggio di Krasna. Durante queste giornate abbiamo fatto 6000 prigionieri, dei quali 304 ufficiali, ed abbiamo preso 4 cannoni, 7 mitragliatrici e importanti convogli di reggimenti e di divisioni.

Pietrogrado, 3. — Per vendicarsi della sconfitta di Prasnycz i tedeschi bombardano con accanimento Ossowiecz, ciò che nelle attuali circostanze è assolutamente inutile. I loro obici da 420 scavano semplicemente nei bei boschetti della città buche di sei metri di diametro e due di profondità.

Durante un tentativo per disimpegnare Przemysl, cercando di rompere il nostro fronte a Lupkoff, l'esercito austriaco ha subito enormi perdite. A causa della qualità inferiore delle loro nuove truppe, gli austriaci non possono compiere l'offensiva in ordine sparso, che risparmierebbe la vita dei loro uomini, e cercano di rompere il nostro fronte avanzando in colonne serrate, che noi decimiamo in modo terribile.

Nella Galizia orientale gli avvenimenti si svolgono secondo le nostre previsioni. La nostra situazione è buona.

Vienna, 3. — Un comunicato ufficiale, in data di oggi, dice:

Nei Carpazi, ad ovest del passo di Uszok, sono in corso combattimenti che si svolgono in una zona abbastanza grande, per il possesso di alture e di linee importanti.

Parecchi contrattacchi russi sono stati respinti sanguinosamente. Nuovi successi locali sono stati ottenuti durante la giornata sul fronte di combattimento.

Nella presa d'assalto di un'altura a nord di Cisna sono rimasti in nostro potere 400 prigionieri.

Nella Galizia sud-orientale si è combattuto con violenza su tutto il fronte di battaglia.

Sul Dunajez e nella Polonia russa nulla di notevole.

Parigi, 3. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Niente di importante da aggiungere al comunicato di ieri sera.

In Champagne noi teniamo tutta la prima linea di trincee tedesche, da nord-ovest di Perthes fino a nord di Beausejour, e su parecchi punti abbiamo progredito oltre questa linea. Gli altri progressi segnalati ieri sera sono confermati. Essi sono stati tutti mantenuti.

Cannoneggiamenti nell'Argonne. Sul resto del fronte niente da segnalare.

Parigi, 3. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Dal mare all'Aisne cannoneggiamento di varia intensità.

I tedeschi hanno cominciato a bombardare Reims a mezzogiorno. Essi si sono serviti di granate incendiarie.

In Champagne sul fronte a nord di Souain, di Mesnil e di Beau Séjour i nostri progressi sono continuati, e si sono accentuati. Noi resistiamo su tutto il fronte d'attacco, cioè su una lunghezza di oltre sei chilometri, a un insieme di linee tedesche rappresentanti in profondità un chilometro.

I nostri progressi di oggi sono stati particolarmente sensibili a ovest di Perthes ove abbiamo prese alcune trincee e allargato le nostre posizioni nei boschi. Abbiamo pure guadagnato terreno a nord di Mesnil; infine nella stessa regione abbiamo respinto parecchi violenti contrattacchi. Un reggimento della guardia ha subito perdite enormi.

Dopo l'ultimo comunicato abbiamo fatto un centinaio di prigionieri e preso una mitragliatrice.

Parecchi attacchi tedeschi sono stati facilmente respinti nel bosco di Consenvoye (nord di Verdun) e nel Bois le Prêtre (nord-ovest di Pont a Mousson).

Pietrogrado, 3. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Nella regione di Transciorok i tentativi dei turchi per contrattaccare le nostre truppe sono stati respinti il 1° marzo con gravissime perdite per il nemico.

Nella regione di Olty abbiamo pure riportato successi.

Nelle altre regioni non si segnala alcun cambiamento.

Costantinopoli, 3. — Secondo notizie complementari durante il bombardamento di ieri la flotta nemica lanciò oltre seicento granate, senza risultato. Le granate delle batterie turche spezzarono l'albero posteriore della nave battente bandiera di un contrammiraglio e colpirono parecchie volte unità nemiche.

Nella notte di avant'ieri torpediniere nemiche tentarono di penetrare nello stretto, ma le batterie turche le obbligarono a ritirarsi.

Secondo una notizia privata una torpediniera è affondata.

Parigi, 3 (ufficiale). — Il bombardamento dei Dardanelli è continuato ieri. La divisione francese del contrammiraglio Gueprette operava nel golfo di Saros, avendo per obbiettivo i forti della linea di Boulair.

La *Suffren* ha bombardato con risultato il forte Sultan. La *Gaulois* ha incendiato le caserme del forte Napoleon Le guarnigioni hanno sgomberato le opere. La *Bouvet* ha danneggiato gravemente il ponte sul fiume Cavack.

Londra, 3. — Lo *Star* annunzia che il vapore mercantile *Thorodis* ha speronato e affondato un sottomarino tedesco che tentava di torpedinarlo.

Berlino 4. — Il grande stato maggiore comunica dal gran quartier generale in data 3 marzo:

Teatro occidentale della guerra — Presso Sainte Eloi, a sud di Ypres, un attacco di due compagnie inglesi è stato respinto dopo una mischia sanguinosa.

Presso Peronne un aeroplano francese ha atterrato in seguito ad una « panne » al motore; le persone che vi si trovavano sono state catturate.

Gli attacchi francesi in Champagne non hanno avuto il minimo successo. I francesi sono stati di nuovo respinti nelle loro posizioni con grandi perdite.

A nord-ovest di Ville sur Tourbe abbiamo strappato al nemico trincee su una larghezza di 350 metri.

Gli attacchi francesi nella foresta di Consenvoye e nelle regioni di Ailly e di Apremont sono stati facilmente respinti.

Un nostro attacco a nord-est di Rodonviller ci ha portato un nuovo importante guadagno di terreno. In questo punto abbiamo avanzato il nostro fronte in questi ultimi giorni di otto chilometri.

A nord-est di Celles i francesi tentano invano di rimediare alle perdite di questi ultimi giorni.

Teatro orientale della guerra. — Presso Grodno la situazione è immutata.

A sud-est di Augustowo i russi hanno tentato di traversare la Bobr. Essi sono stati respinti con grandi perdite; ci hanno lasciato 1500 soldati prigionieri.

Altri attacchi nella regione a nord-est di Lomza sono falliti proprio dinanzi al nostro fronte.

A sud-est di Kolno abbiamo fatto progressi.

A sud di Mysziniec abbiamo ritirato alquanto le nostre avanguardie di fronte ad un nemico superiore. A nord-ovest di Prasnycz si trovano le avanguardie russe. Parecchi attacchi russi notturni ad est di Plock sono stati respinti.

Il Comando superiore dell'esercito.

Londra, 4. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Il bombardamento dei Dardanelli è stato rinnovato lunedì e martedì. Le corazzate inglesi sono entrate nello stretto. L'attacco progredisce.

Costantinopoli, 4. — Il quartier generale comunica, in data di ieri:

Una parte della flotta nemica ha bombardato oggi senza risultato, per mezz'ora, alcune nostre batterie all'ingresso dei Dardanelli.

DALLA LIBIA

Tripoli, 3. — Una colonna, comandata dal tenente colonnello Nigra, è giunta il 28 febbraio a Sinaun, dove trovò il paese tranquillo.

Un'altra colonna, comandata dal tenente colonnello Simoncelli, ha eseguito varie ricognizioni nel territorio attorno a Misda, senza incontrare ribelli.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha fatto inviare il seguente telegramma per la morte dell'illustre pittore Francesco Lojacono:

« S. M il Re ha appreso con grande rammarico la morte del comm. Francesco Lojacono, e manda alla famiglia dell'illustre artista e del benemerito patriotta cordiali condoglianze.

« Ministro: *Mattioli* ».

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato per domani 5, alle ore 17,30, in seduta pubblica.

Numerose, e parecchie importanti, sono le proposte all'ordine del giorno.

Pubblicazioni ufficiali. — Il R. Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli affari commerciali), pubblica un rapporto del cav. Tito Chiovenda, R. console a Cordoba, circa « Le Provincie interne dell'Argentina ».

Tale rapporto è uno studio molto accurato su quelle regioni, di cui espone le condizioni demografiche, economiche e sociali, in relazione alla numerosa colonia italiana ivi stabilita.

Necrologio. — Ieri nel pomeriggio moriva, in seguito a lunga dolorosa malattia, che da parecchio ne straziava la forte fibra, il prof. Giuseppe Prospero Zuliani, già docente di storia e di estetica della musica al Liceo dell'Accademia di Santa Cecilia in Roma.

L'esistenza dello Zuliani fu tutta dedicata all'arte. Giovanissimo, diresse con plauso rinomate orchestre musicali teatrali, che poi abbandonò nel 1870 per dedicarsi alle lettere ed alla filosofia dell'arte musicale e drammatica.

Si debbono a lui diversi romanzi che ebbero meritato successo e lavori drammatici applauditi.

Critico acuto e geniale, fu collaboratore nella parte letteraria ed artistica della nostra *Gazzetta ufficiale*; e poi del *Diritto* di Roma, fino al 1895, quando il vecchio giornale cessò le sue pubblicazioni, dell' *Italie* e di altri periodici. Pubblicò pure un libro: *Roma musicale*, trattando in esso dell'arte divina e di chi ne era sacerdote.

Ogni suo scritto era informato a serenità di giudizi e finezza di forma.

Alcuni anni fa, colpito da paralisi, abbandonò ogni lavoro e lentamente la sua nobile esistenza si spense. Lo Zuliani contava 75 anni di età.

Alla desolata famiglia le nostre sentite condoglianze.

Servizio ferroviario. — In seguito all'interruzione, senza possibilità di trasbordo, della linea Napoli-Potenza, fra Piceno e Tito, le comunicazioni dirette fra Roma, Napoli, Salerno e Potenza, Cosenza e Taranto saranno regolate da oggi con speciale orario che sarà pubblicato ed affisso nell'interno della stazione.

Dopo il terremoto. — La nobile gara per soccorrere i danneggiati dalla tremenda catastrofe del decorso gennaio continua incessante.

Al Comitato « Pro case Abruzzi » pervengono cospicue offerte veramente provvidenziali per tanti infelici.

Il sindaco di Cagliari ha telegrafato al segretario generale del Comitato, annunziando l'offerta di un villaggio che porterà il nome della città generosa che lo ha donato.

La Deputazione provinciale di Sassari ha offerto tre case; il senatore Pirelli di Milano, una casa; il comune di Borzonasca (Genova) una casa. Sono pervenute inoltre le seguenti offerte di somme parziali: Comitato del comune di Pian di Scò L. 38; di Sabbiano L. 127; di Salutio L. 79,40, tutti e tre Comuni della provincia di Arezzo; la Ditta Lopez e C. di San Remo ha inviato L. 20.

Le somme finora sottoscritte giungono a circa L. 200.000.

Le offerte vanno indirizzate al segretario generale comm. Chinazzi, al Ministero dell'interno.

Marina mercantile. — Lo *Stromboli*, della N. G. I., è partito da Genova per New York. — Il *Vulcano*, id., è partito da Norfolk per Buenos Aires. — Il *Duca d'Aosta*, id., ha transitato da Gibilterra per Napoli e Genova. — Il *Caboto*, della Società veneziana, è partito da Suez per Massaua diretto a Calcutta. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd sabaudo ha transitato da Gibilterra per Santos e Buenos Aires. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano, è partito da Rio de Janeiro per Dakar e Genova. — Il *Luisiana*, id., è partito da Barcellona per l'America del Sud. — Il *Cavour*, della Transatlantica italiana, è partito da Montevideo per l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

RIO DE JANEIRO, 2. — È stato scoperto un complotto il cui scopo sarebbe stato quello di destituire il presidente dello Stato di Rio de Janeiro, Nilo Pecanha.

Sono stati arrestati parecchi individui, fra cui i marinai delle corazzate *Minas Geraes* e *San Paulo*. Si crede trattarsi di un tentativo di ribellione simile a quello del 1910.

Si assicura ufficialmente che nessun ufficiale è compromesso nel complotto.

MESSICO, 3. — Gli zapatisti hanno attaccato la città di Messico e sono stati respinti subendo perdite enormi.

PIETROGRADO, 3. — Lo Czar ha ricevuto in udienza al palazzo di Tsarkoje Selo il generale francese Pau.

Lo Czar ha trattenuto a colazione il generale Pau, l'ambasciatore di Francia Paléologue e l'addetto militare francese generale De Laguie.

Dopo la colazione imperiale lo Czar e la Czarina hanno ricevuto i membri del seguito del generale Pau.

ATENE, 3 (ufficiale). — Oggi alle ore quindici, su proposta del presidente del Consiglio, accettata da Sua Maestà, si è riunito il Consiglio della Corona, sotto la presidenza del Re, al palazzo reale, per deliberare sulla situazione interna.

Erano presenti Theotokis, Mauromykalis, Dragoumis, Rallis, expresidenti del Consiglio.

Era assente Zaimis, indisposto.

Il presidente del Consiglio ha comunicato particolari e varie informazioni, ha dato spiegazioni ed ha esposto il suo punto di vista sulla linea di condotta del Governo.

I membri del Consiglio hanno giudicato necessario sentire anche il parere tecnico dello stato maggiore generale. A questo proposito il presidente ha dichiarato che aveva proposto, come ministro della guerra, al Re, che aveva accettato, che il generale Dousmanis, in occasione dell'anniversario dell'attacco di Gianina, venisse richiamato in attività riprendendo il posto di capo dello stato maggiore generale.

Il consiglio della Corona si riunirà venerdì per chiedere allo stato maggiore le informazioni tecniche necessarie per formarsi una opinione sulla situazione.

BERLINO, 3. — Alla Dieta prussiana, il presidente della Commissione del bilancio, rilevando che il *Daily Telegraph* ha pubblicato un dispaccio da Berlino via Copenaghen, secondo il quale un deputato avrebbe mosso nella Commissione del bilancio vivi attacchi contro l'Austria, ha dichiarato che si tratta di un'affermazione priva di qualsiasi base ed ha soggiunto che nelle discussioni della Commissione non è stata pronunziata una sola parola che, anche interpretata malevolmente, possa servire di base a tale notizia. Ha concluso che lo scopo di tale notizia diffusa da Londra non può essere che quello di avvelenare le fedeli relazioni di alleanza tra la Germania e l'Austria-Ungheria.

Le parole del presidente della Commissione del bilancio sono state vivamente applaudite.

BERLINO, 3. — Il Governo tedesco ha risposto alla nota del Governo americano colla seguente nota, in data 28 febbraio:

Il Governo imperiale tedesco ha preso cognizione con vivo interesse dei suggerimenti del Governo degli Stati Uniti e vede in essi una nuova prova degli amichevoli sentimenti verso il Governo tedesco, sentimenti che sono pienamente corrisposti da parte della Germania.

È pure conforme ai desiderî tedeschi che la guerra navale sia condotta secondo regole che, limitando in parte per l'una e l'altra delle potenze belligeranti il modo di condurre la guerra, tengano conto degli interessi dei neutri nonchè dei principî di umanità. Così fu già rilevato nella nota tedesca del 16 febbraio che l'osservanza da parte degli avversari della Germania della dichiarazione di Londra sul diritto di guerra marittima provocherebbe una situazione nuova dalla quale il Governo tedesco sarebbe volentieri pronto a trarre le conseguenze. Partendo da questo principio, il Governo tedesco ha sottoposto ad attento esame i suggerimenti del Governo americano e crede di riconoscere effettivamente in essi una base atta a risolvere le questioni che sono sorte.

Il Governo tedesco fa le seguenti osservazioni sui vari punti:

Primo: Il Governo tedesco sarebbe pronto a rilasciare la dichiarazione suggerita relativamente alla non utilizzazione delle mine galleggianti e nella costruzione delle mine ancorate; accetta di porre il bollo del Governo sulle mine da collocarsi; al contrario gli sembra inaccettabile per le potenze belligeranti rinunciare completamente all'uso offensivo delle mine ancorate.

Secondo: I sottomarini tedeschi userebbero la forza contro le navi mercantili di qualsiasi bandiera soltanto nella misura in cui

ciò fosse necessario per l'utilizzazione del diritto di arresto e di perquisizione; se la nave fosse di nazionalità nemica o se venisse constatata la presenza di contrabbando a bordo, i sottomarini agirebbero secondo le regole correnti del diritto internazionale.

Terzo: Come la nota americana prevede, la restrizione sopra indicata, nell'uso dei sottomarini, è subordinata alla condizione che le navi mercantili del nemico si astengano dall'usare bandiera neutrale o altra insegna neutrale. Sarebbe pure bene inteso che le navi mercantili rinuncierebbero a qualsiasi armamento e ad ogni atto di resistenza perchè una condotta simile, contraria al diritto internazionale, rende impossibile un'azione conforme al diritto internazionale da parte dei sottomarini.

Quarto: Il sistema suggerito dal Governo americano per regolare la legittima importazione di viveri in Germania sembra in generale accettabile; tale sistema sarebbe limitato alla importazione marittima, ma comprenderebbe d'altra parte, anche l'importazione indiretta per la via dei porti neutri. Il Governo tedesco sarebbe dunque pronto a fare dichiarazioni conformi a quelle che prevede la nota americana in modo che l'utilizzazione esclusiva da parte della popolazione che non partecipa alla guerra dei viveri importati sarebbe garantita; ma inoltre il governo tedesco deve tenere a che l'importazione delle altre materie greggie che servono alla vita economica pacifica, compresi i foraggi, sia resa possibile; per questo i Governi nemici dovrebbero lasciare entrare liberamente in Germania le materie greggie comprese nella lista delle materie libere della dichiarazione di Londra sul diritto di guerra marittima e dovrebbero trattare le materie contenute nella lista del contrabbando relativo secondo gli stessi principî dei viveri.

Il Governo tedesco spera che l'accordo suggerito dal Governo americano possa essere realizzato tenendo conto delle osservazioni suesposte e che così la navigazione e il commercio pacifico dei neutri non abbiano da ora in poi a soffrire dei contraccolpi della guerra navale più di quanto è necessario. Tali contraccolpi verrebbero a diminuire anche di più se, come fu indicato nella nota tedesca del 16 corrente, si potessero trovare i mezzi per rendere impossibile l'esportazione di materiale da guerra dai paesi neutri verso i paesi belligeranti, qualunque siano le bandiere delle navi che trasportano il materiale stesso.

Il Governo tedesco deve naturalmente riservarsi la sua attitudine definitiva fino al momento in cui in base alle nuove comunicazioni del Governo americano, esso sarà in grado di apprezzare quali impegni il Governo britannico è pronto a prendere da parte sua.

BERLINO, 4. — I giornali hanno dal grande quartier generale:

Dopo la conquista degna di ammirazione di Prasnycz località sistemata come potente punto d'appoggio, conquista fatta da un nostro corpo il quale avanzava da est, la situazione divenne colà un giorno critica, nel senso che tre corpi d'armata russi attaccarono l'ala tedesca da est, da sud-est e da sud costringendo il corpo tedesco vittorioso a far fronte a tale superiorità numerica, ritirandosi. Reparti di questo corpo furono allora molto provati e un numero piuttosto grande di feriti che erano ricoverati nei villaggi circostanti non potettero essere trasportati a tempo.

I russi non furono in grado di ostacolare lo svolgersi bene ordinato di tale ritirata e perdettero il contatto col corpo tedesco. Risulta da ciò che soffersero molto, durante il loro attacco contro di noi

Nel frattempo la situazione si è ben ristabilita dopo l'arrivo di rinforzi tedeschi.

Il successo russo, assolutamente senza importanza, non è affatto paragonabile con l'assalto tedesco contro Prasnycz che lo precede e durante il quale facemmo oltre diecimila prigionieri ed un bottino. Se i russi si sforzano ciò nonostante mediante comunicati altrettanto lunghi quanto non degni di fiducia, di trasformare questo successo in un fatto d'arme notevole, risulta da ciò solo il loro inutile sforzo di distogliere l'attenzione generale dalla disfatta che ha annientato la loro decima armata nella battaglia dei laghi Masuriani.

NOTIZIE VARIE

Produzione vinicola ungherese nel 1914. — Secondo dati ufficiali testè pubblicati, la produzione vinicola dell'Ungheria (esclusa la Croazia e Slavonia) è stata nel 1914 di ettolitri 2,2 6,000 di mosto. In paragone al precedente, l'ultimo raccolto è riuscito inferiore di ettolitri 1,100,000 e, dal 1900 in poi, mai la produzione è risultata così scarsa. La qualità è però assai migliore di quella del 1913.

Devesi notare poi che, malgrado la scarsezza dell'offerta, la situazione del mercato non si presenta troppo favorevole per il mosto; nè i prezzi sono così alti come il limitato raccolto avrebbe fatto attendere.

Il commercio inglese. — Le statistiche del movimento commerciale inglese per il gennaio indicano che la ripresa manifestatasi alla fine del 1914 si è mantenuta. Il valore delle importazioni è virtualmente identico al mese di dicembre, nel quale si ebbe un aumento, in confronto del novembre, di undici milioni e mezzo di sterline.

Le esportazioni del gennaio superano quelle del dicembre di quasi due milioni di sterline. Le importazioni di derrate alimentari sono aumentate di 7.362.953 sterline in confronto al mese di dicembre.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

3 marzo 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare.	765.6
Termometro centigrado al nord	10.6
Tensione del vapore, in mm.	3.75
Umidità relativa, in centesimi	41
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	2
Stato del cielo	velato
Temperatura massima, nelle 24 ore	12.7
Temperatura minima, id.	1.2
Pioggia in mm.	—

3 marzo 1915.

In Europa: pressione massima 767 sulla Svizzera, minima 755 sulle coste baltiche.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica salita ovunque fino a 9 mm. nel medio litorale Tirrenico, temperatura diminuita, cielo nuvoloso, pioggie località meridionali, vario nelle isole, sereno altrove.

Barometro: massimo 766 nel Mediterraneo, minimo 762 nell'alto Veneto.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso o nebbioso, temperatura diminuita.

Regioni appenniniche: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura mite.

Versante adriatico: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso località meridionale, vario altrove, temperatura stazionaria mare alquanto agitato coste salentine.

Versante tirrenico: venti moderati 1° quadrante, cielo piuttosto nuvoloso, temperatura mite mare mosso.

Versante jonico: venti moderati intorno tramontana, cielo vario, temperatura stazionaria, mare mosso.

Coste libiche: venti moderati occidentali, cielo vario, temperatura mite, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 3 marzo 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	12 0	6 0
San Remo	3/4 coperto	calmo	14 0	7 0
Genova	1/2 [illegible]	calmo	15 0	7 0
Spezia	3/4 coperto	—	9 0	4 0
Piemonte				
Cuneo	1/2 coperto	—	10 0	— 2 0
Torino	sereno	—	9 0	— 1 0
Alessandria	1/4 coperto	—	7 0	— 5 0
Novara	sereno	—	1 0	— 2 0
Domodossola	1/4 coperto	—	11 0	— 4 0
Lombardia				
Pavia	sereno	—	11 0	— 5 0
Milano	1/4 coperto	—	10 0	— 1 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	8 0	— 6 0
Bergamo	sereno	—	8 0	2 0
Brescia	sereno	—	10 0	— 1 0
Cremona	sereno	—	10 0	5 0
Mantova	nebbioso	—	8 0	0 0
Veneto				
Verona	sereno		11 0	0 0
Belluno	sereno	—	7 0	— 3 0
Udine	sereno	—	11 0	— 1 0
Treviso	sereno	—	13 0	0 0
Vicenza	sereno	—	11 0	0 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	12 0	2 0
Padova	sereno	—	11 0	0 0
Rovigo	1/4 coperto	—	12 0	— 1 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	10 0	— 2 0
Parma	1/4 coperto	—	11 0	1 0
Reggio Emilia	—		—	—
Modena	1/4 coperto		12 0	2 0
Ferrara	sereno		11 0	0 0
Bologna	sereno		11 0	4 0
Forlì	sereno	—	11 0	1 0
Marche-Umbria				
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	10 0	— 1 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	11 0	4 0
Urbino	sereno	—	8 0	1 0
Macerata	sereno	—	10 0	4 0
Ascoli Piceno	sereno	—	12 0	— 1 0
Perugia	sereno	—	7 0	— 1 0
Toscana				
Lucca	1/4 coperto	—	13 0	1 0
Pisa	sereno	—	16 0	0 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	13 0	3 0
Firenze	sereno	—	13 0	— 6 0
Arezzo	sereno	—	12 1	— 4 0
Siena	sereno	—	11 0	1 0
Grosseto	1/2 coperto	—	15 0	— 1 0
Lazio				
Roma	3/4 coperto		15 0	1 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	—		—	—
Chieti	sereno	—	10 0	3 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	6 0	— 2 0
Foggia	sereno	—	15 0	9 0
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	15 0	5 0
Lecce	—	—	—	—
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	1/4 coperto	calmo	17 0	8 0
Caserta	1/4 coperto	—	15 0	5 0
Napoli	sereno	calmo	13 0	7 0
Benevento	nebbioso	—	11 0	— 1 0
Avellino	sereno	—	13 0	— 3 0
Mileto	1/2 coperto	—	14 0	7 0
Potenza	sereno	—	8 0	— 7 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	9 0	— 1 0
Sicilia				
Trapani	sereno	mosso	16 0	9 0
Palermo	sereno	calmo	19 0	6 0
Porto Empedocle	—	—	10 0	4 0
Caltanissetta	sereno	—	—	—
Messina	3/4 coperto	—	17 0	11 0
Catania	sereno	calmo	19 0	7 0
Siracusa	sereno	calmo	19 0	8 0
Sardegna				
Sassari	1/4 coperto	—	11 0	
Cagliari	sereno	legg. mosso	13 0	
Libia				
Tripoli	sereno	calmo	19	[illegible]
Bengasi	—	—	[illegible]	[illegible]

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*